

a) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.

b) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs.163/06 s.m.i.

c) Subappalto non ammesso

d) Nel rispetto della normativa di cui all'art. 26 comma 3 e 3 bis L. 488/99, così modificato dalla L. 191/2004, l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto qualora la Consip S.p.A. attivi nelle more dell'espletamento della presente procedura una convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la Stazione Appaltante valuti la convenienza tecnico-economica ad aderire alla convenzione stessa.

e) Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.

Controversie ai sensi dell' art. 17 del C.S.A.

In data 19.10.2007 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E., trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 25.10.2007 ed affisso all'Albo Pretorio del Comune di Torino, pubblicato sul sito www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm.

Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice postale 10129, Italia.

VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Piemonte; 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (L. 1034/71 così come modificata dalla L. 205/2000).

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo, tel. 011432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it fax 011432.3612.

VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 19.10.2007.

Il Direttore regionale
Risorse umane e Patrimonio
Maria Grazia Ferreri

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Vercelli

Decreto n. 405 /2007 del 4 ottobre 2007 Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona del Comune di Vercelli e dei Comuni convenzionati triennio 2006 - 2008 - In attuazione alla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e alla Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1

Il Sindaco

Premesso che:

- il Comune di Vercelli - Ente Gestore per le Funzioni Socio Assistenziali anche per conto dei Comuni Convenzionati (Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Olcenengo, Oldenico, Prarolo, Quinto Vercellese, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Villarboit, Villata, Vinzaglio)

in accordo con:

- l'Azienda Sanitaria n. 11

- l'Amministrazione Provinciale di Vercelli,

- gli altri soggetti previsti dall'art. 17 della L.R. n. 1/2004 ha portato a compimento il processo di elaborazione del "Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali", per il triennio 2006/2008, previsto dalla L. 328/2000 e della L.R. 1/2004;

* il processo di elaborazione ha prodotto un documento programmatico di valenza triennale, discusso, approfondito e concertato, che sancisce anche un metodo di lavoro tra gli Enti, basato sul confronto e sull'assunzione di decisioni convergenti, in risposta ai prevalenti bisogni manifesti e latenti che la popolazione esprime;

* il primo Piano di Zona costituisce il punto di partenza del lavoro coordinato tra enti e tra i diversi strumenti di programmazione, con l'obiettivo di far fronte ai bisogni delle persone;

Dato atto che l'Accordo di Programma per l'attuazione del piano di zona degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, per il triennio 2006/2008 ed il documento descrittivo del Piano di Zona stesso, sono stati firmati da tutte le Amministrazioni, ed Associazioni interessate, nel corso della Conferenza di Piano convocata il 23.5.2007 (come da verbale allegato sub A);

Rilevato che, condividendo le finalità del Piano di Zona e le modalità di realizzazione individuate, hanno aderito all'Accordo di Programma, le Istituzioni Scolastiche e altri soggetti del terzo settore operanti nel sistema del welfare locale;

Preso atto del disposto di cui al 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che l'accordo di programma sia approvato con atto formale del Capo della Amministrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Cio' premesso

Il sottoscritto Andrea Corsaro, Sindaco pro-tempore del Comune di Vercelli, in qualità di legale rappresentante dell'Ente e, quindi, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Decreta

di approvare l'Accordo di Programma, che allegato sub B) al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato alla adozione del Piano di Zona per il triennio 2006/2008.

Da' atto

che si procederà a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comunicazione relativa alla adozione del presente decreto.

Il Sindaco
Andrea Corsaro

Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona del Comune di Vercelli e dei Comuni convenzionati triennio 2006 - 2008 - In attuazione alla Legge 8 novembre 2000 n. 328 e alla Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1

Premesso:

- che l'art.19 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 introduce il Piano di Zona quale strumento di programmazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali;

- che la Regione Piemonte, con legge 8 gennaio 2004, n. 1, definisce il Piano di Zona quale strumento fondamentale e obbligatorio attraverso cui i Comuni, secondo gli assetti territoriali adottati per la gestione dei servizi, con il concorso di tutti gli attori della programmazione locale, disegnano il sistema integrato di interventi e servizi sociali, stabilendo obiettivi strategici, strumenti realizzativi e risorse da attivare.

- che ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale", il Comune è l'Ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori dei "Servizi alla persona e alla comunità";

- che ai sensi dell'Art 6, comma 2, lettera b) della L. R. 8.01.04, n. 1: "il Sindaco è il titolare delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini" in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 502/1992;

- che ai sensi della L.R. 8.01.04, n. 1, e in attuazione della deliberazione di C.C.n. 29 del 22.12.2004, il Comune di Vercelli è l'Ente Gestore capofila nella Convenzione per la gestione associata delle funzioni socio assistenziali, tra i Comuni dell'ex USSL 45 (Albano Verellese, Arborio, Asigliano Verellese, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Desana, Formigliana, Greggio, Lignana, Olcenengo, Oldenico, Prarolo, Quinto Verellese, Ronsecco, Sali Verellese, Tricerro, Villarboit, Villata, Vinzaglio), e che pertanto in qualità di comune capofila svolge le funzioni di programmazione ad esso delegate;

- che ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000 è consentito alle Amministrazioni Comunali, di Province e Regioni, dello Stato e di altri soggetti pubblici di sottoscrivere "Accordi di Programma" per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, una azione coordinata ed integrata;

- che ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della L.R. 8.01.04, n. 1, "il Piano di Zona, definito con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella partecipazione, è approvato tramite Accordo di Programma promosso e approvato dal Legale rappresentante dell'Ente Gestore al quale il Piano afferisce";

Rilevato:

- che le Province concorrono alla programmazione ai sensi dell'art.5 della L.R. 1/04, con funzioni di coordinamento delle politiche sociali, promozione di governance, concertazione con i diversi livelli istituzionali nonché con l'Azienda Sanitaria;

- che l'ASL partecipa alla definizione dei Piani di Zona per la parte relativa alla tutela della salute del territorio e della popolazione di riferimento e, in particolare, per l'integrazione dei servizi a carattere socio-sanitario.

Dato atto che sono stati costituiti e tuttora operano:

- il Tavolo di Coordinamento Politico Istituzionale
- l'Ufficio di Piano
- i Tavoli di Concertazione relativi alle seguenti Aree: Minori e Responsabilità familiari, Anziani, Disabili, Contrasto alla Povertà/Adulti, Immigrazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

le parti interessate convengono e stipulano il seguente:

Accordo di Programma

Per l'approvazione e l'attuazione del Piano di Zona del Comune di Vercelli e dei Comuni Convenzionati per il triennio 2006/2008.

Art.1

Oggetto

Con il presente atto, le parti sottoscrittrici approvano il documento del Piano di Zona del Comune di Vercelli e dei Comuni Convenzionati per il triennio 2006/2008. nelle seguenti parti:

Presentazione

- Capitolo 1^a - L'Ambito territoriale e la sua organizzazione

- Capitolo 2^a - Iter formativo del Piano di Zona 2006-2008

- Capitolo 3^a - Il contesto territoriale: i dati socio-demografici, economici, epidemiologici

- Capitolo 4^a - L'analisi dei bisogni e dei fenomeni sociali sul territorio dell'Ambito

- Capitolo 5^a - Il sistema di offerta dei servizi

- Capitolo 6^a - Dall'analisi dei bisogni alle scelte strategiche

- Capitolo 7^a - Le azioni del Piano

7.1 - Area di intervento: Responsabilità famigliari

7.2 - Area di intervento: Infanzia, adolescenza

7.3 - Area di intervento: Disabilità

7.4 - Area di intervento: Persone anziane

7.5 - Area di intervento: Contrasto della povertà/adulti in difficoltà / dipendenze/Giovani

7.6 - Area di intervento: Immigrazione

7.7 - Area interventi trasversali: L'integrazione Socio-Sanitaria

7.8 - Area interventi trasversali: La Formazione di base e permanente

7.9 - Area interventi trasversali: La Comunicazione Sociale

- Capitolo 8^a - Il sistema informativo, di monitoraggio e valutazione di qualità del Piano, dei Servizi e degli interventi

- Capitolo 9^a - Quadro delle risorse finanziarie e delle spese

Il documento di cui al comma precedente, nonché le disposizioni contenute nel presente atto, hanno efficacia vincolante per le parti coinvolte, le quali si impegnano, ciascuna con riferimento alle proprie competenze, a dare attuazione alle Azioni del Piano, in relazione ad obiettivi, modalità di attuazione, termini e disponibilità finanziarie.

Art.2

Finalità del Piano di Zona

Con il presente atto i soggetti sottoscrittrici approvano il Piano di Zona per il triennio 2006 - 2008 elaborato nel rispetto dei criteri della L. 328/00, del-

la L.R. 1/2004 e delle priorità definite dalla programmazione regionale.

Le parti coinvolte si obbligano altresì a rispettare i principi, le linee di intervento, gli obiettivi e le azioni che sono alla base della sua attuazione, dando atto che risulta necessario:

- promuovere il benessere sociale sviluppando il complesso dei Servizi alla Persona e alla Comunità, agendo sul versante dei Servizi Sanitari e di quelli Socio assistenziali con modalità congiunte;
- promuovere l'integrazione dei Servizi sanitari e socio assistenziali tra loro anche in connessione con gli interventi dell'Istruzione, con le Politiche attive della Formazione, del Lavoro, della Casa;
- favorire una programmazione coordinata di tutti gli interventi educativi, assistenziali e sociali;
- favorire la partecipazione e il contributo alla definizione degli interventi di tutti i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.

Art.3

Soggetti Firmatari

Sono soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, sulla base di quanto disposto dalla legge 328/2000 e dall'Art. 17 comma 9 della L.R. 1/2004, i soggetti pubblici e i soggetti del Terzo Settore che concorrono alla realizzazione del Piano di Zona, investendo proprie risorse:

- * Il Sindaco del Comune di Vercelli
- * Il Presidente della Provincia di Vercelli
- * Il Direttore Generale dell'ASL 11 di Vercelli
- * Il Presidente dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Vercelli
- * Il Presidente dell'Agenzia Territoriale Case di Vercelli
- * U.E.P.E. Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Vercelli e Biella
- * IPAB Casa di Riposo di Vercelli
- * IPAB Piccola Opera Caritas di Vercelli
- * Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli
- * Istituto comprensivo G. Ferraris di Vercelli
- * Istituto comprensivo Rosa Stampa di Vercelli
- * Istituto di Istruzione Secondaria Superiore B. Lanino di Vercelli
- * Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "F. Lombardi" di Vercelli
- * Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione e la Formazione in età adulta di Vercelli
- * Sindacato Pensionati: CGIL,CISL,UIL di Vercelli
- * CISL - Sindacato Casa e Sportello Immigrati di Vercelli
- * Unione Italiana Ciechi di Vercelli
- * Associazione Centro di Accoglienza Notturna S. Teresa di Vercelli
- * Associazione Insieme di Vercelli
- * Associazione AVULSS di Vercelli
- * Associazione AUSER di Vercelli
- * Associazione AISM di Vercelli
- * Associazione ANMIL di Vercelli
- * Associazione ANFFAS di Vercelli
- * Associazione Dr. Picco di Vercelli
- * Associazione Ex allieve di Sacro Cuore di Vercelli
- * Associazione DIAPSI di Vercelli

- * Associazione Le Ali della Mente
- * Associazione La Rosa Blu di Vercelli
- * Cooperativa Sociale B "La Cometa" di Vercelli
- * Cooperativa Sociale B Andromeda
- * Asilo Nido privato Fantasilandia di Vercelli
- * Asilo Nido privato Lo Zigo Zago di Vercelli
- * Asilo Nido privato Tata mia di Vercelli;

i soggetti aderenti sopraelencati si impegnano ciascuno per le proprie competenze e risorse a rispettare gli obblighi assunti ed indicati nelle diverse azioni di Piano che sono parte integrante del presente atto.

Art. 4

Finalità dell'Accordo di Programma

I soggetti istituzionali, firmatari dell'Accordo, danno atto che la sottoscrizione comporta l'impegno per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano di Zona e per assicurare il governo del processo di realizzazione dello stesso, nonché l'impegno per la messa a disposizione delle risorse occorrenti per le azioni di Piano concordate.

I soggetti non istituzionali, firmatari dell'accordo, danno atto che la sottoscrizione implica la condivisione dei contenuti del Piano, l'impegno a partecipare ai Tavoli di lavoro e la messa a disposizione delle risorse concordate per l'intera durata del Piano di Zona.

In particolare gli enti sottoscrittori si impegnano a:

- realizzare gli interventi approvati nel Piano di Zona nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti nel Piano stesso;
- assumere l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza;
- curare gli aspetti operativi per la realizzazione delle azioni;
- stipulare eventuali convenzioni o protocolli d'intesa con i soggetti coinvolti nell'attuazione dei progetti;
- partecipare agli organismi politici, tecnici e di coordinamento del Piano di Zona.

Art. 5

Obiettivi del Piano di Zona e Azioni attuative

Le linee di intervento prioritarie individuate nel Piano di Zona, per l'ambito territoriale del Comune di Vercelli e dei Comuni convenzionati, emergono dall'analisi dei bisogni espressi e dalle proposte di Azioni che saranno sviluppate nel triennio, così come dettagliatamente indicato nei Capitoli 4 (quattro), 6 (sei) e 7 (sette) dell'allegato Documento di Piano ove sono descritte Priorità, Obiettivi e conseguenti Azioni.

Per ogni singola Azione sono elencati tempi di realizzazione, enti responsabili e soggetti partecipanti.

Durante la realizzazione delle Azioni, comprese nelle diverse Aree di intervento previste dal Piano, sarà condotto il monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di processo e di risultato, al fine di consentire l'eventuale ripuntualizzazione dei percorsi e il superamento di elementi di criticità come previsto dal Capitolo 8 (otto) del Documento di Piano.

Art. 6

Finanziamento delle Azioni di Piano

Le risorse strumentali e finanziarie sono dettagliatamente indicate al Capitolo 9 (nove) del Documento di Piano.

Gli Enti istituzionali si impegnano a stanziare nei rispettivi Bilanci le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e delle Azioni definiti per le singole annualità, con riferimento alle competenze di ciascun Ente.

Art. 7

Interventi di altri soggetti

Le parti danno atto che sia per l'adesione al presente Accordo, sia per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Zona, potranno intervenire altri soggetti eventualmente interessati alla realizzazione del Piano di Zona, a condizione che mettano a disposizione risorse proprie nella sua attuazione.

La partecipazione sarà normata da specifici Protocolli di Intesa tra le parti.

Art. 8

Valutazione e Monitoraggio

Gli Enti sottoscrittori concordano sulle modalità di valutazione e monitoraggio indicate al Capitolo 8 (otto) del Documento di Piano.

Art. 9

Collegio di Vigilanza

La funzione di Vigilanza sull'Accordo di Programma è svolta da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Vercelli e composto dal Presidente della Provincia di Vercelli e dal Direttore dell'ASL 11 di Vercelli.

Art. 10

Durata

Il presente Accordo di Programma ha durata triennale e si concluderà comunque entro il 31.12.2008 ad avvenuta ultimazione delle Azioni previste dal Piano.

In ogni caso, nelle more dell'approvazione del prossimo Piano di Zona, il presente Piano mantiene la sua validità, nei limiti delle risorse messe a disposizione dai rispettivi enti ed organismi sottoscrittori.

Art. 11

Pubblicazione

Ai sensi della D.G.R. 51-13234 del 3 agosto 2004 il Piano di Zona sarà inviato alla Regione Piemonte e della avvenuta approvazione del presente Accordo di Programma sarà data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Vercelli, 23 maggio 2007

In fede, ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono:

Il Sindaco del Comune di Vercelli

A. Corsaro

Il Presidente della Provincia di Vercelli

R. Masoero

Il Direttore Generale ASL 11 di Vercelli

M. Barabino

Il Presidente dell'Azienda Farmaceutica

Municipalizzata di Vercelli

G. Pisanzio

Il direttore generale f.f.

R. Pomerio

Il Presidente dell'Agenzia Territoriale Case di Vercelli

C. Demarchi

U.E.P.E. Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Vercelli

e Biella

C. Saffioti

IPAB Casa di Riposo di Vercelli

G. Manfredi

IPAB Piccola Opera Charitas di Vercelli

T. Archero

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di

Vercelli

A. Catania

Istituto comprensivo G. Ferrarsi di Vercelli

R. Ghezzi

Istituto comprensivo Rosa Stampa di Vercelli

G. Besate

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore B. Lanino

di Vercelli

G. Ferraro

Istituto Professionale Statale per l'Industria e

l'Artigianato "F. Lombardi" di Vercelli

S. Gardinale

Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione e la

Formazione in età adulta di Vercelli

F. Marrone

Sindacato Pensionati:Cgil,Cisl,Uil di Vercelli

M. Simonelli, G. Esposito

CISL

B. Ranucci

Unione Italiana Ciechi Vercelli

C.Bozzetta

Associazione Centro di Accoglienza Notturna S.

Teresa di Vercelli

M. Olivetta

Associazione Insieme di Vercelli

G. Forti

Associazione AVULSS di Vercelli

G. Roncarolo

Associazione AUSER di Vercelli

R. Dattrino

Associazione AISM di Vercelli

M.C.Volpe Passerini

Associazione ANMIL di Vercelli

A. De Marco

Associazione ANFFAS di Vercelli

G. Guala

Associazione Dr. Picco di Vercelli

A. Coppo

Associazione DIAPSI di Vercelli

L. Andreotti Chinaglia

Associazione Le Ali della Mente

A. Torricelli

Associazione La Rosa Blu di Vercelli

N. Storchio

Federazione Ex Allieve Istituto Sacro Cuore di Vercelli

F. Regis

Cooperativa Sociale B "La Cometa" di Vercelli

O. Monteleone

Cooperativa Sociale B Andromeda
M. Danna
Asilo Nido privato Fantasilandia di Vercelli
M. Bertolè
Asilo Nido privato Lo Zigo Zago di Vercelli
V. Tappero
Asilo Nido privato Tata mia di Vercelli
B. Monetti Bertinetti
F.N.P. CISL
W. Buoso
Sindacato U.I.L.
G. Varini
Associazione Nazionale Oltre le Frontiere
N. Mazziero

Comune di Ovada (Alessandria)

Accordo di programma, ex art. 34 D.Lgs 18/08/2000 n. 267, per la realizzazione delle attività del Progetto "Baby Parking per l'Ovadese"

In data 19/09/2007 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Comune di Ovada e i Comuni di Belforte Monferrato, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato e Trisobbio per la realizzazione delle attività del Progetto "Baby Parking per l'Ovadese".

Il testo integrale dell'accordo è pubblicato sul sito:
www.comune.ovada.al.it
ed è in visione presso l'Ufficio Istruzione e P.S.A. del Comune di Ovada.

Ovada, 19 settembre 2007

Il Dirigente
Giorgio Tallone

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Borghetto di Borbera (Alessandria)

Adeguamento dello Statuto comunale conseguente all'istituzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale

Agli articoli infra indicati vengono aggiunte le parti in grassetto.

L'art. 7 comma 1 viene integrato come segue:

Art.7
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale e il suo Presidente, il Sindaco, la Giunta Comunale.

L'art. 9 viene modificato nella dicitura come segue e con l'aggiunta dei commi 6 e 7:

Art. 9

Competenze, attribuzioni e presidenza

Omissis

"6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza dei tre quarti nelle prime due votazioni, dei due terzi nella terza e nella quarta votazione e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente

nella quinta votazione. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.

7. Il Presidente può essere sfiduciato, dovendo assumere una marcata neutralità rispetto ai gruppi consiliari rappresentati, solo per ragioni di carattere istituzionale connesse all'esclusivo espletamento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sfiduciato su mozione sottoscritta da 3/4 dei Consiglieri assegnati, che si intende approvata se votata favorevolmente dalla stessa quota. Per la rielezione valgono le modalità di cui al comma 6."

L'art. 10 viene modificato come segue:

ai commi 1 e 2 la parola "Sindaco" viene sostituita dalla parola "Presidente"

L'art. 13 viene modificato come segue:

al comma 3 la parola "Sindaco" viene sostituita dalla parola "Presidente"

L'art. 15 viene modificato come segue:

al comma 1 la parola "Sindaco" viene sostituita dalla parola "Presidente"

L'art. 25 viene modificato come segue:

Si eliminano i paragrafi indicati con la lettera a), b), c)

I paragrafi d) ed e) assumono la denominazione a) e b)

La dicitura dell'art. 26 viene modificato come segue:

"Art. 26

Vicesindaco e Presidente del Consiglio"

I paragrafi a), b) c) rimossi dall'art. 25 vengono reinseriti, unitariamente, con il nuovo comma 3.

Comune di Casalborgone (Torino)

Modifica art. 36 dello Statuto Comunale - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 25/09/07

Modifica art. 36 dello Statuto Comunale:

dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 3:

"Il Comune di Casalborgone, al fine di perseguire costantemente l'obiettivo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, può istituire, anche in forma associata, la figura del Difensore Civico Comunale ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., disciplinandone ruolo e funzioni nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"

Il Segretario Comunale
Maurizio Ferro Bosone

Comune di Foglizzo (Torino)

Statuto Comunale. Modifica all'art. 54. Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 26.09.2007

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di modificare l'art. 54 dello Statuto Comunale inserendo, dopo il comma 3, il comma 4:

"Il Comune di Foglizzo, al fine di perseguire costantemente l'obiettivo di garantire l'imparzialità e il

buon andamento della pubblica amministrazione, può istituire, anche in forma associata, la figura del Difensore Civico Comunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., disciplinandone ruolo e funzioni nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

Fogizzo, 10 ottobre 2007

Il Segretario Comunale
Maurizio Ferro Bosone

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
1^a Commissione Assegnazione Alloggi

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Orbassano in data 28/09/2005

La 1^o Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Rivalta di Torino, Beinasco, Piossasco, Orbassano, Bruino, Volvera (ambito territoriale n. 12) e nella sede dell'ATC di Torino in data 15/10/2007, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Orbassano in data 28/09/2005 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione e asservimento n. 40-S30 a favore della Regione Piemonte, con sede in Torino - Piazza Castello, 165; della Provincia di Torino, con sede in Torino, Via Maria Vittoria, 12 e del Comune di Pinerolo con sede in Pinerolo - Piazza Vittorio Veneto 1, dei beni immobili siti nel Comune di Pinerolo inerenti i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.S. n. 589 nel Comune di Pinerolo tra la zona della Porporata e la tangenziale

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del
Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 (omissis) viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Pinerolo di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato sub."C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

A favore della Provincia di Torino con sede in Torino - Via Maria Vittoria, 12 (omissis) viene auto-

rizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Pinerolo, di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato sub."C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

E' altresì autorizzata in favore della Provincia di Torino con sede in Torino, l'imposizione coattiva di servitù di transito sugli immobili occorrenti per eliminare la situazione di interclusione determinata dalla realizzazione dell'opera pubblica, secondo le superfici, le identificazioni ed i dati riportati nell'elenco "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

Torino, 19 ottobre 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di espropriazione n. 41-K02 a favore del Comune di Usseaux con sede in Usseaux - Via Brunetta, 53, dei beni immobili siti nel Comune di Usseaux inerenti i lavori per la realizzazione del parcheggio di attestamento in area Fraisse

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del
Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore del favore del Comune di Usseaux con sede in Usseaux - Via Brunetta, 53 - (omissis) - viene autorizzata l'espropriazione dei beni immobili siti nel Comune di Usseaux di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato sub."C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

Torino, 19 ottobre 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Agenzia Torino 2006 - Torino

Decreto di asservimento n. 42-P02 a favore della Regione Piemonte, con sede in Torino, Piazza Castello, 165, dei beni immobili siti nel Comune di Cesana Torinese inerenti i lavori di realizzazione del nuovo impianto sportivo per le gare di Biathlon - Imposizione coattiva di servitù sulle aree sciabili attrezzate destinate a piste olimpiche

Il Dirigente Amministrativo Responsabile del
Procedimento Espropriativo

(omissis)

decreta

A favore della Regione Piemonte con sede in Torino - Piazza Castello, 165 (omissis) l'imposizione coattiva di servitù connessa alla gestione di pista

sciabile per lo svolgimento delle gare di Biathlon sugli immobili siti nel Comune di Cesana Torinese indicati nell'allegato elenco sub. "C" facente parte integrante del presente Decreto.

(omissis)

Torino, 19 ottobre 2007

Il Dirigente Amministrativo
Responsabile del procedimento espropriativo
Giovanni Iodice

Comune di Bianze' (Vercelli)

Estratto verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 28/09/2007 "Piano di Recupero Andorno Gabriella - Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Vista la propria precedente deliberazione n. 24 del 31.05.2007 con la quale si adottava il Piano di Recupero della Sig.a Andorno Gabriella composto dai seguenti elaborati:

Relazione Illustrativa; Planimetria Stralcio di PRGC ed estratto di mappa catastale; Planimetria e Verifiche con evidenziati i vincoli e le caratteristiche dimensionali del lotto oggetto del piano e Relazione Asseverata; Tav. A Rilievo dettagliato dello Stato di Fatto; Tav. B Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria; Tav. 1 Sviluppo Planimetrico, estratto di mappa, PRGC e Doc. Fotografica; Tav. 2 Tavola esistente; Tav. 3 Tavola Progetto; Tav. 4 Tavola comparativa; Norme di attuazione; Inserimento del Piano di Recupero in Mappa; Monetizzazione;

(omissis)

delibera

1) Di approvare il piano di recupero di libera iniziativa a richiesta della Sig. Gabriella Adorno composto dagli atti indicati nella premessa;

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Corrado Cellocco

Comune di Brusnengo (Biella)

Estratto bando per l'assegnazione di posteggi di mercato

Il Comune di Brusnengo, con sede in Via Chioso n. 46, 13862 Brusnengo, tel. 015/985411, fax n. 015 985709 intende procedere all'assegnazione di n. 2 posti vacanti nel mercato settimanale di questo Comune, che si svolge nella giornata di venerdì, per il settore alimentare.

La domanda, redatta su modello conforme a quello allegato al bando integrale, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed approvato con delibera G.C. n. 63 del 10.10.2007, dovrà pervenire al protocollo entro le ore 12,00 del giorno 23.11.2007.

Brusnengo, 16 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio
Mauro Iorio

Comune di Busano (Torino)

Adozione della variante VP2 al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi del comma 7, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

Si rende noto che:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2007 è stata adottata ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. la Variante Parziale VP2 al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 35-899 del 26/09/2005.

Gli atti relativi alla variante suddetta saranno depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente dal 25 ottobre 2007 al 23 novembre 2007, durante i quali chiunque può prenderne visione, secondo i seguenti orari:

- giorni feriali: dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- giorni festivi: dalle ore 9,00 alle ore 10,00;

Dal quindicesimo al trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, redatte in triplice copia in carta semplice, corredate da eventuale individuazione cartografica, presso il protocollo del Comune.

Busano, 16 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio
Bartolomeo Rolle

Comune di Campertogno (Vercelli)

Avviso ad opponendum - Appalto lavori di sistemazione idrogeologica conoidi attivi abitato di Campertogno

Il Responsabile del servizio

avvisa

Che avendo l'Impresa SODIS s.r.l. con sede in Quarona (VC) Regione Gibellino ultimato i lavori di cui in oggetto in base al contratto d'appalto in data 27/02/2006 n. 354 di Rep. per l'importo di Euro 70.124,10=.

chiunque vanti crediti

Verso l'Impresa sopracitata, per occupazione permanente o temporanea di immobili e per danni verificatisi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori anzidetti, di presentare a questa Amministrazione Comunale regolare istanza corredata dai titoli di credito entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione, in sede amministrativa, eventuali reclami.

Campertogno, lì 13 ottobre 2007.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Il Vice Sindaco
Paolo Vimercati

Comune di Cannero Riviera (Verbano Cusio Ossola)

Avviso di approvazione piano di zona di piazza Orsi e contestuale variante al P.R.G.C. vigente

Il Responsabile del procedimento

Porta a conoscenza che con deliberazione C.C. n. 39 del 29/09/2007 è stato preso atto della definitiva approvazione del Piano di Zona di Piazza Orsi in variante contestuale e specifica al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 7° comma dell'art. 40 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., giusta nota Regione Piemonte prot. n. 30120/19.09 PPU del 17/09/2007.

La predetta deliberazione ed i relativi elaborati tecnici sono depositati presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul BUR.

Il Piano di Zona in oggetto assume efficacia con l'avvenuta pubblicazione sul BUR stesso, ai sensi del 3° comma dell'art. 40 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Cannero Riviera, 16 ottobre 2007

Il Responsabile del Procedimento
Stefano Ferrari

Comune di Cerano (Novara)

Avviso di approvazione di Piano di Recupero di Iniziativa Privata - art. 41bis della L.R. n. 56/77

Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/09/2007, avvisa che è stato approvato il piano di recupero di iniziativa privata riferito all'area censita al NCT al fg. 52/b mapp. 329 - via Castello;

Il Responsabile del Servizio
Camilla Vignola

Comune di Gaglianico (Biella)

Decreto n. 1 del 4 ottobre 2007 - Asservimento immobili per realizzazione collegamento rete fognaria in via Cairoli con il collettore Cordar

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 68 del 02/05/2001 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Realizzazione del collegamento della rete fognaria di via Cairoli con il collettore Co.R.D.A.R." dichiarando la stessa di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;

Dato atto che con determina n. 101 in data 07/06/2001 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha autorizzato l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per l'opera indicata in oggetto e che la stessa è stata regolarmente effettuata in data 24/07/2001 con la compilazione dei relativi verbali di stato di consistenza;

Che con Determina n. 310 in data 30/12/2004 emessa dal responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico, è stata approvata la perizia di stima delle indennità di asservimento delle aree e che le ditte interessate hanno accettato bonariamente dette indennità, che sono state regolarmente liquidate e pertanto è stato adempiuto quanto previsto dall'art. 12 comma 3 della legge 22/10/1971 n. 865;

Che con determina del Servizio Tecnico n. 233 in data 28/12/2006 i termini per il completamento dell'iter espropriativo degli immobili, fissati inizialmente in anni 5 dalla data dell'immissione nel possesso avvenuta in data 24/07/2001, sono stati prorogati a tutto il 31/12/2007;

Visto il mandato di pagamento n. 20060000381 in data 14/02/2006, emesso dal Comune di Gaglianico e debitamente quietanzato, da cui risulta il pagamento dell'indennità di asservimento;

Vista la legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni;

decreta

Art. 1 - Sono asserviti a favore del Comune di Gaglianico (Provincia di Biella) (omissis) gli immobili occorrenti per realizzazione del collegamento della rete fognaria di Via Cairoli con il collettore Co.R.D.A.R., posti in Comune di Gaglianico e di cui all'elenco ditte (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. La fascia di asservimento perpetua è pari ad una larghezza totale di m. 4,00 (metri quattro) sovrastante il collettore fognario (due metri per parte dall'asse del collettore) e per tutta la sua lunghezza.

Il Comune di Gaglianico potrà su detta fascia di asservimento transitare con mezzi meccanici e di trasporto per effettuare la manutenzione e riparazione della fognatura senza darne preavviso ai proprietari.

Su detta striscia non potranno essere realizzati manufatti o piantamenti di alto fusto o comunque eseguire opere che possano pregiudicare il normale funzionamento della fognatura o modificare il profilo del terreno in modo da mettere in pericolo la condotta.

Qualora l'imposizione di servitù sia attinente a terreni agricoli quest'ultimi potranno essere coltivati purché la proprietà non faccia cose che possano diminuire l'uso della servitù o renderla più incomoda.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Gaglianico, 4 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Enrico Gilone

Comune di Gaglianico (Biella)

Decreto n. 2 del 4 ottobre 2007 - Asservimento immobili per realizzazione collettori fognari in via Delle Cascinette

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 66 del 02/05/2001 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "Realizzazione dei collettori fognari in via Delle Cascinette (lato est)" dichiarando la stessa di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;

Dato atto che con determina n. 102 in data 07/06/2001 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha autorizzato l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per l'opera indicata in oggetto e che la stessa è stata regolarmente effettuata in data 24/07/2001 con la compilazione dei relativi verbali di stato di consistenza;

Che con Determina n. 311 in data 30/12/2004 emessa dal responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico, è stata approvata la perizia di stima delle indennità di asservimento delle aree e che le ditte interessate hanno accettato bonariamente dette indennità, che sono state regolarmente liquidate e pertanto è stato adempiuto quanto previsto dall'art. 12 comma 3 della legge 22/10/1971 n.865;

Che con determina del Servizio Tecnico n. 234 in data 28/12/2006 i termini per il completamento dell'iter espropriativo degli immobili, fissati inizialmente in anni 5 dalla data dell'immissione nel possesso avvenuta in data 24/07/2001, sono stati prorogati a tutto il 31/12/2007;

Visto il mandato di pagamento n. 20060000382 in data 14/02/2006, emesso dal Comune di Gaglianico e debitamente quietanzato, da cui risulta il pagamento dell'indennità di asservimento;

Vista la legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1 - Sono asserviti a favore del Comune di Gaglianico (Provincia di Biella) C.F.00202080024 gli immobili occorrenti per realizzazione del collettore fognario di via Delle Cascinette (lato est), posti in Comune di Gaglianico e di cui all'elenco ditte (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. La fascia di asservimento perpetua è pari ad una larghezza totale di m. 4,00 (metri quattro) sovrastante il collettore fognario (due metri per parte dall'asse del collettore) e per tutta la sua lunghezza, ad eccezione della particella 109 del foglio 8 la cui fascia di asservimento è pari a m. 6,00 (metri sei - tre metri per parte dall'asse del collettore) e per tutta la lunghezza del collettore.

Il Comune di Gaglianico potrà su detta fascia di asservimento transitare con mezzi meccanici e di trasporto per effettuare la manutenzione e riparazione della fognatura senza darne preavviso ai proprietari.

Su detta striscia non potranno essere realizzati manufatti o piantamenti di alto fusto o comunque eseguire opere che possano pregiudicare il normale funzionamento della fognatura o modificare il profilo del terreno in modo da mettere in pericolo la condotta.

Qualora l'imposizione di servitù sia attinente a terreni agricoli quest'ultimi potranno essere coltivati purché la proprietà non faccia cose che possano diminuire l'uso della servitù o renderla più incomoda.

Art. 2 - Il presente decreto, a cura e spese dell'ente espropriante suddetto, sarà registrato e notificato ai relativi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3 - Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Gaglianico, 4 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Enrico Gilone

Comune di Grugliasco (Torino)

Bando generale n. 5 ai sensi della L.R. 28/3/95 n. 46 s.m.i. per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ambito territoriale n. 2 (Collegno/Grugliasco)

In data 10 ottobre 2007, è indetto, il bando di concorso, ai sensi della legge n. 46/95 e s.m.i., per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in disponibilità al Comune di Grugliasco. Possono partecipare al bando coloro che hanno la residenza anagrafica o che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nei Comuni di Grugliasco e Collegno. Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate, dal 6.11.2007 al 21.12.2007, al personale del Servizio Sicurezza Sociale del Comune di Grugliasco, tel. 011/4013334, nella sede e negli orari indicati nel bando, o spedite per posta tramite raccomandata A.R.. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine di consegna è prorogato di 30 giorni. Il bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune oppure scaricabile dal sito internet www.comune.grugliasco.to.it

Il Dirigente Vicario del Settore Politiche sociali
e giovanili
Cinzia Bardella

Comune di Leini (Torino)

Decreto di esproprio aree di via Miglietti

Il Responsabile del settore
(omissis)
decreta

Articolo 1 - In favore del Comune di Leini è pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito descritte, da occupare permanentemente e definitivamente, site nel territorio comunale, ed occorrenti alla realizzazione area mercatale, fieristica e commerciale in Viale Europa - Sistemazione della Via Miglietti, e precisamente:

a) Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 209 (ex 13/b) di mq. 146

Indennità di esproprio complessiva corrisposta euro 226,30

Immobile di proprietà dei signori

Vincenzi Giovanni (omissis) proprietario per 1/4;

Speretta Mara (omissis) proprietaria per 1/4;

Molli Emilio (omissis) proprietario per 1/4;

Speretta Magda (omissis) proprietaria per 1/4.

b) Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 207 (ex 8/b) di mq. 96

Indennità di esproprio complessiva corrisposta euro 148,80

Immobile di proprietà dei signori

Perino Esterina (omissis) proprietaria per 1/2;

Cilli Antonio (omissis) proprietaria per 1/6;

Cilli Simona (omissis) proprietaria per 1/6;

Cilli Paolo (omissis) proprietario per 1/6;

c) Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 213 (ex 127/b) di mq. 52

Indennità di esproprio complessiva corrisposta euro 80,60

Immobile di proprietà delle signore

Casalegno Marina (omissis) proprietaria per 1/2 e

Favero Margherita (omissis) proprietaria per 1/2;

d) Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 211 (ex 57/b) di mq. 61 Indennità di esproprio complessiva corrisposta euro 94,55

Immobile di proprietà del signor

Casalegno Anselmo (omissis) proprietario

e) Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 217 (ex 154/b) di mq. 636

Catasto Terreni, Foglio 29, particella n. 215 (ex 153/b) di mq. 408 di complessivi mq. 1.044

Indennità di esproprio depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti ridotta del 40% di cui all'art. 5 bis Legge 359/92 per mancata accettazione euro 970,92

Immobile di proprietà delle Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma - Viale Asia n. 95;

Articolo 2 - Il presente decreto, sarà notificato a cura del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Leini, agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili; e sarà depositato negli atti del Comune, pubblicato per estratto all'Albo Pretorio, registrato e trascritto in termini d'urgenza e volturato.

Articolo 3 - Il presente Decreto, inoltre, sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione.

Articolo 4 - Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla notificazione dello stesso;

Articolo 5 - Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del Geom. Franco Benedini Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Leini.

Leini, 1 ottobre 2007

Il Responsabile del settore LL.PP.
Franco Benedini

Comune di Pianfei (Cuneo)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.05.2007 - Comunalizzazione strade: determinazioni

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di classificare tra le strade Comunali le sotto elencate strade vicinali o private:

Strada vicinale "dei Giuggia" - Strada vicinale "degli Ambrosi" - Strada privata "Monaca" - Strada vicinale "dei Simonini" - Strada privata "Bassa" - Strada privata "Via Mondovì ai nn. 74-74/a";

(omissis)

Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto alla procedura di cui all'art. 3 della L.R. 86/1996.

Pianfei, 11 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio
Silvia Casasso

Comune di Rocchetta Palafea (Asti)

Avviso di deposito dell'adozione della Variante Strutturale n.1 al P.R.G.C. parzialmente rielaborata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte ai sensi del comma 15, art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Sindaco, rende noto, che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 26/09/2007, esecutiva, ha adottato la Variante Strutturale n. 1 al P.R.G.C. parzialmente rielaborata a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte ai sensi del comma 15, art.15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Tale progetto resterà depositato presso la Segreteria Comunale per 30 gg. consecutivi, dal 24/10/2007 al 24/11/2007, durante i quali chiunque potrà prenderne visione in orario d'ufficio.

Nei successivi 30 gg, e precisamente dal 25/11/2007 al 25/12/2007, si potranno presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, limitatamente alle parti di piano modificate a seguito delle osservazioni della Regione Piemonte, in duplice copia, di cui una in bollo.

Rocchetta Palafea, 16 ottobre 2007

Il Sindaco
Giuseppe Gallo

Comune di Romano Canavese (Torino)

Avviso ai creditori per i lavori di costruzione di un canale scolmatore in località Cascine di Romano - II lotto

Il Responsabile del Settore LL.PP.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che i lavori di costruzione di un canale scolmatore in località Cascine di Romano -II lotto di cui al contratto n. rep. 274 in data 04.07.2006 e reg. ad Ivrea il 06.07.2006 al n. 1385 ser. I, eseguiti dall'Impresa Mondo di Tartaglino G. & C. s.n.c., con sede in Montegrosso d'Asti (AT), Via M. D'Azeglio, n. 24, sono stati ultimati.

Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Ente istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Romano Canavese, 9 ottobre 2007

Il Responsabile Settore LL.PP.
Claudio Rizzo

Comune di Sestriere (Torino)

Determinazione del dirigente dell'Area Programmazione del Territorio n. 130 del 11/10/2007 - Progetto per la realizzazione dei lavori di realizzazione di edificio

**ricettivo località Losetta - Foresteria (archivio 01/2003).
Pronuncia di espropriazione dei beni immobili, ai sensi
dell'art. 20 comma 11 ed art. 23 D.P.R.327/2001**

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06.07.2004 è stato riapprovato, il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione Edificio ricettivo località Losetta Foresteria (archivio 01/2003)

Premesso che, ai sensi dell'art. 9 del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06.07.2004 ed ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto di esproprio venga emanato entro il termine di anni 5 dalla data di efficacia della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06.07.2004, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da dichiarare prima della scadenza del predetto termine, così come previsto dall'art. 13, comma 5 del Decreto citato e in casi di forza maggiore e/o per l'insorgere di altre giustificate ragioni;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Patrimonio n. 110 del 04.08.2004 con la quale si è provveduto a decretare la occupazione anticipata degli immobili siti in Comune di Sestriere necessari alla esecuzione del progetto realizzazione Edificio ricettivo località Losetta Foresteria ed a determinare in via provvisoria la indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.;

Visto il verbale di immissione in possesso in data 06.09.2004;

Dato atto che per le ditte interessate non è pervenuta alcuna comunicazione di condivisione dell'indennità offerta;

Viste le quietanze di versamento dell'indennità provvisoria alla Cassa Depositi e Prestiti n. 1563/1564/1565/1566/1567/1568/ effettuate in data 05.09.2007;

Ritenuto di provvedere, sulla base della normativa richiamata ad emettere il decreto di espropriazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Personale;

Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) così come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302;

Vista la Legge Regionale Regione Piemonte 26.04.2000 n. 44 e s.m.i.

Determina

1- di recepire quanto in premessa quale parte integrante ed inscindibile della presente determinazione;

2- di disporre ai sensi dell'art. 20 comma 9, art. 26 comma 11 ed art. 23 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i.) la espropriazione degli immobili interessati dai lavori di realizzazione Edificio ricettivo località Losetta - Foresteria (archivio 01/2003) di seguito indicati:

Ditta n. 1

Cognome	Nome	Nato a	Il	Titolo	Quota
Bonnet	Ernesto Fu Francesco			Comproprietario	
Bonnet	Giovanna		(omissis)	Comproprietaria	
Bonnet	Roberto		(omissis)	Comproprietario	

Immobili

NCT del Comune di Sestriere - sezione CHA

Fg.	Mappale	Superficie	R.A. R.D.	Confini
1	165	Mq 385	R.A. euro 0,20 - R.D. euro 0,26	Nord:particella 163 - Ovest: strada comunale - Sud: particella 166 - Est:particella 240

Ditta n. 2

Cognome	Nome	Nato a	Il	Titolo	Quota
Mallen	Giovanna		(omissis)	Proprietaria	1/2
Prin	Livio		(omissis)	Proprietario	1/4
Prin	Marinella		(omissis)	Proprietaria	1/4

Immobili

NCT del Comune di Sestriere - sezione CHA

<i>Foglio</i>	<i>Mappale</i>	<i>Superficie</i>	<i>R.A. - R.D.</i>	<i>Confini</i>
1	81	Mq 1338	R.A. euro 0,69 - R.D. euro 0,90	Nord: particella 160 - Ovest: strada comunale particella 162 - Sud: particella 163 - 240 - particella 240

3- Di dare atto ai sensi dell'art. 23 lett. a) - b) - c) dell'art. 23 del T.U. che:

a. la presente determinazione di esproprio è emanata entro il termine di scadenza della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06.07.2004 al 05.07.2009;

b. il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06.07.2004 ed il vincolo espropriativo è stato apposto a seguito della adozione;

c. della variante specifica avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 27 novembre 2003;

d. l' indennità di espropriazione è stata determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del T.U. ed è stata versata negli importi e nei termini di cui all'articolo 20 comma del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. a seguito di mancata condivisione dell'indennità provvisoria di espropriazione da parte dalle ditte proprietarie;

4- di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del T.U., che è stata emanata la determinazione di occupazione di urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni. La determina di occupazione è stata eseguita in data 06.09.2004 ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del T.U;

5- di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del T.U, che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che la medesima determinazione sia successivamente notificata;

6- di notificare al proprietario, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del T.U., nelle forme degli atti processuali civili, la presente determinazione;

7- di dare atto che la presente determinazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. h) del T.U., è stato eseguito mediante immissione nel possesso da parte del Comune di Sestriere quale beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 avvenuta in data 06.09.2004. La esecuzione ha dato luogo agli effetti di cui all'art. 25 del T.U.;

8- di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del T.U. la trascrizione della presente determinazione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazione di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura e spese del Comune di Sestriere, quale soggetto beneficiario;

9- di trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 del T.U. estratto della presente determinazione di esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione nel

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma determinata;

10- di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 e comma 3 lett. b) e dell'art. 24 comma 6 del T.U. copia della presente determinazione alla Regione Piemonte con comunicazione in ordine alla data della sua esecuzione.

11-di dare, infine, atto che avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 del T.U. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Dirigente dell'Area
Programmazione del Territorio
Settore Tecnico
Chiaffredo Fantone

Comune di Viale (Asti)

Approvazione del regolamento sulla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e la radiodiffusione

Il Responsabile del Servizio

ai sensi della l.r. 3.8.2004, n. 19, e s.m.i.

rende noto

che con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 20/4/2007, esecutiva dal 20/4/2007, è stato approvato il regolamento sulla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e la radiodiffusione del Comune di Viale (Asti).

Viale, 10 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio
Luigi Prete

Comunita' Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comune di Locana - Lavori di "Difese a monte del Ponte Nusiglie e disalveo Torrente Orco" - Avviso ad opponendum

Il Sindaco

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554

invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Chiatellino Maggiorino & Figlio s.r.l. con sede in Druento (CN) Viale Papa Giovanni XXIII, 2, esecutrice dei lavori di "Difese a monte del Ponte Nusiglie e disalveo Torrente Orco in Comune di Locana", assunti con contratto in data 6 marzo 2007, Rep. n. 213, registrato all'Agenzia delle Entrate di Cuorgnè in data 13 Marzo 2007 al n. 205, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Giovanni Bruno Mattiet

Provincia di Asti

Decreto di Esproprio n. 5 del 11/10/2007 - Decreto di Esproprio dei beni immobili per i lavori di: Rifacimento ponte idraulicamente inadeguato al km. 0+857 della S.P. 107 "Fontanile - Casalotto" sul Rio Cervino in Comune di Fontanile

Il Dirigente dei Servizi LL.PP. e Viabilità
(omissis)
decreta

Art. 1 - E' pronunciata a favore della Provincia di Asti l'espropriazione, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili qui di seguito descritti, resesi necessari per la realizzazione dei lavori di rifacimento ponte idraulicamente inadeguato al Km. 0+857 della S.P. 107 "Fontanile-Casalotto" sul Rio Cervino in Comune di Fontanile, censiti catastalmente in questo modo:

a) terreni distinti in catasto terreni del Comune di Fontanile:

Foglio 2 mappale 490 (ex. 290b) della superficie di mq. 410 totalmente espropriati -

Foglio 2 mappale 495 (ex. 63g) della superficie di mq. 820 totalmente espropriati - Intestati catastalmente a:

Piana Giovanni Battista (omissis) prop. per 1000/1000 (omissis);

b) terreno distinto in catasto terreni del Comune di Fontanile:

Foglio 2 mappale 492 (ex. 119d) della superficie di mq. 380 totalmente espropriati - Intestato catastalmente a:

Cassa per la formazione della proprietà contadina (ora Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA) - venditrice con patto di riservato dominio, (omissis)

Calegari Flavio (omissis) possessore per acquisto dalla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, (omissis);

c) terreno distinto in catasto terreni del Comune di Fontanile:

Foglio 2 mappale 494 (ex. 127f) della superficie di mq. 130 totalmente espropriati - Intestato catastalmente a:

Vico Sandrino Marco (omissis) prop. per 1000/1000, (omissis);

d) terreno distinto in catasto terreni del Comune di Fontanile:

Foglio 2 mappale 497 (ex. 65i) della superficie di mq. 260 totalmente espropriati - Intestato catastalmente a:

Scarrone Margherita (omissis) prop. per 1000/1000, (omissis);

(omissis)

Il Dirigente Servizi LL.PP. e Viabilità
Paolo Biletta

Provincia di Asti

Decreto di Esproprio n. 6 del 11/10/2007 - Decreto di Esproprio dei beni immobili per i lavori di: Alluvione autunno 2000 - 4° stralcio O.M. n.3090/2000 - S.P. 25 "di Valle Bormida" - Sistemazione movimento franoso al Km. 15+000 in Comune di Monastero Bormida

Il Dirigente dei Servizi LL.PP. e Viabilità
(omissis)
decreta

Art. 1 - E' pronunciata a favore della Provincia di Asti l'espropriazione, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà, degli immobili qui di seguito descritti, resesi necessari per la realizzazione dei lavori di sistemazione movimento franoso al Km. 15+000 lungo la S.P. 25 "di Valle Bormida" in Comune di Monastero Bormida, censiti catastalmente in questo modo:

a) terreni distinti in catasto terreni del Comune di Monastero Bormida:

Foglio 2 mappale 414 (ex. 122b) della superficie di mq. 90 - totalmente espropriati -

Foglio 2 mappale 418 (ex. 387b) della superficie di mq. 190 - totalmente espropriati - Intestati catastalmente a:

Camera Giovanni Battista (omissis) - propr. per 1/2, (omissis)

Gallese Rosa (omissis) - propr. per 1/2, (omissis);

b) terreno distinto in catasto terreni del Comune di Monastero Bormida:

Foglio 2 mappale 416 (ex. 385b) della superficie di mq. 170 - totalmente espropriati - Intestato catastalmente a:

Degiorgis Anna Maria (omissis) - propr. per 1000/1000, (omissis).

(omissis)

Il Dirigente Servizi LL.PP. e Viabilità
Paolo Biletta

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale 23 agosto 2001 n. 2592 - Rinnovo con varianti della concessione oggetto del D.P.G.R. 30 settembre 1986 n. 6857 per derivazione d'acqua, ad uso industriale e igienico-civile dal torrente Morazza in Comune di Sagliano Micca, assentito alla ditta Cappellificio Cervo S.r.l. con Pratica n. 228

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 maggio 2001 dal Sig. Giorgio Borriore, in qualità di Amministratore Unico della Ditta "Cappellificio Cervo S.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Cappellificio Cervo S.r.l." (omissis), il rinnovo con varianti della concessione di derivazione di litri/sec. 20 d'acqua dal torrente Morezza, in Comune di Sagliano Micca, da utilizzarsi per scopi industriali e igienico civili. (Omissis). Di accordare la concessione e le varianti di che trattasi per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 7 luglio 1998, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 935 di Rep. in data 15 maggio 2001

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessione di derivazione, in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 3495 in data 02.10.2006 - Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, dalla falda freatica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in Comune di Biella, assentita alla Società CO.R.D.A.R. IMM. S.p.A. Pratica n. 264BI

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22 agosto 2006 dal Dr. Ing. Walter Giovannini, in qualità di Direttore e Procuratore della Ditta "CO.R.D.A.R. IMM. S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii. nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "CO.R.D.A.R. IMM. S.p.A." (omissis), la con-

cessione di estrazione e derivazione di litri/sec. massimi 1,00 e litri/sec. medi 0,58 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 18.290 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea a mezzo di un pozzo avente profondità di mt. 20 dal piano campagna ed ubicato in Comune di Biella (foglio n. 59, particella n. 80), ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo connesse con la prestazione del Servizio di Fognatura e Depurazione gestito per conto del Comune di Biella, presso l'impianto di depurazione di Biella-Ponderano), senza restituzione apprezzabile di reflui o colature nella falda sotterranea. (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000 - pari al minimo ammesso previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie tra 0,08 ed 1 litro al secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 - lettera h) - punto 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.722 di Rep. in data 22 agosto 2006

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. (omissis)

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo della concessione oggetto del D.P. 7 febbraio 1966 n. 67206 per derivazione d'acqua ad uso Potabile da due sorgenti tributarie del bacino del Rio Scoldo site in Comune di Trivero, assentita alla ditta Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. con D.D. 22 novembre 2006 n. 4200. Pratica n. 274

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19 ottobre 2006 dal Sig. Massimo Ricino, in qualità di "Procuratore ad Negotia" della Ditta "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione

e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della l.r. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A." (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto del D.P. 7 febbraio 1966 n° 67.206, per poter continuare a derivare litri/sec. massimi 4 ed un volume massimo annuo derivabile di 126.144 metri cubi d'acqua da due sorgenti tributarie del bacino del rio Scoldo, ubicate in Comune di Trivero, ad uso potabile, con obbligo di restituzione nello stesso bacino tributario del rio Scoldo, sempre in Comune di Trivero. (Omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 7 febbraio 1996, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P. 7 febbraio 1966, n. 67.206, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto relativo alla frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 330, pari al minimo ammesso previsto per l'uso potabile, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) punto 2 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.755 di Rep. in data 19 ottobre 2006

Art. - 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea alimentante le sorgenti, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 4201 in data 22.11.2006 - Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi e Civile, in parte da falda sotterranea freatica e in parte da falda profonda, mediante n. 2 pozzi siti in Comune di Mongrando, assentita alla ditta Carni Botalla S.r.l. Pratica n. 242BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 settembre 2006 dal Sig. Mauro Bottalla Battistina, in qualità di Presidente della Ditta "Carni Botalla Srl", relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii., degli articoli 2 comma 1, 16 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile con particolare riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 4 di quest'ultima, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Carni Botalla Srl" (omissis), la concessione in parte preferenziale ed in parte in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua pubblica destinata al consumo umano, per derivazione di litri/sec. massimi 2,50 e litri/sec. medi 0,5003 d'acqua, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 15.010 metri cubi, a mezzo di due pozzi di cui uno emungente acqua dalla sola falda freatica sotterranea ed uno emungente acqua esclusivamente da falde sotterranee profonde, entrambi ubicati in Comune di Mongrando (foglio n. 26, particella n. 569), ad uso produzione di beni e servizi e civile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica. (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238 e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 15, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.000, pari al minimo ammesso previsto per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie tra 0,08 e 1 litro al secondo d'acqua, ai sensi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera h) punto 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, compresa l'esenzione prevista dall'art. 4 comma 3 dello stesso regolamento regionale, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.754 di Rep. in data 15 settembre 2006

Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 4697 in data 29.12.2006 - Concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione di Beni e Servizi, dal rio Tolera, in Comune di Valle Mosso, assentita alla ditta Tintoria Fibre Tessili Robiolio di Robiolio Eugenio & C. Snc. Pratica n° 32BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 ottobre 2006 dal Sig. Eugenio Robiolio Varale, in qualità di Socio della Ditta "Tintoria Fibre Tessili Robiolio di Robiolio Eugenio & C. Snc" relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Tintoria Fibre Tessili Robiolio di Robiolio Eugenio & C. Snc" (omissis), la concessione di derivazione di litri al secondo massimi 1,15 e di un volume massimo annuo derivabile non superiore a 34.500 metri cubi d'acqua dal rio Tolera, in Comune di Valle Mosso, ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile), (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.970, pari al minimo ammesso per l'uso produzione di beni e servizi con portate medie di prelievo superiori a 1 litro al secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera h) punto 4) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.762 di Rep. in data 25 ottobre 2006

Art. 18 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 755 in data 06.03.2007 - Concessione di derivazione d'acqua ad uso Agricolo (irriguo), dalla falda freatica sotterranea, mediante un pozzo realizzato in Comune di Viverone, assentita alla Signora Patrizia Zublena. Pratica n. 169BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 gennaio 2007 dalla Sig.ra Patrizia Zublena, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Sig.ra Patrizia Zublena (omissis), la concessione di estrazione di litri/sec. massimi 1,25 litri/sec. medi 0,38 e di un volume massimo annuo derivabile di 6.000 metri cubi d'acqua da falda freatica sotterranea, a mezzo di un pozzo recentemente realizzato in Comune di Viverone (foglio n° 8, particella n° 80), per uso agricolo (irrigazione di terreno soggetto a coltivazione di Kiwi), con obbligo di restituzione delle colature nella stessa falda sotterranea per percolazione naturale. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente sempre dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 20,40 - pari al minimo ammesso per l'uso agricolo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R e successiva D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283, fatto salvo ogni adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.778 di Rep. in data 18 gennaio 2007

Art. 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1087 in data 04.04.2007 - Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi, Civile e Potabile, da falde sotterranee profonde, mediante n. 2 pozzi ubicati in Comune di Sandigliano, edita alla ditta Sinterama S.p.A. Pratica n. 204BI

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 settembre 2006 dal Sig Paolo Piana, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Ditta "Sinterama S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, oltre che ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Sinterama S.p.A." (omissis), la concessione in parte preferenziale e in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua pubblica destinata al consumo umano, ai sensi dei commi 2, dell'art. 4 della L.R. n. 22/96 e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, a decorrere dal 10 agosto 1999 per derivazione di:

litri/secondo massimi 20 e litri/secondo medi 11 d'acqua, per un volume massimo annuo di 330.000 metri cubi, estraibili da falde sotterranee profonde a mezzo di un pozzo esistente avente profondità di metri 164 ed ubicato in Comune di Sandigliano (foglio n. 2, particella n. 242), ad uso produzione di beni e servizi, (omissis);

a decorrere dalla data del presente provvedimento:

litri/secondo massimi 26 e litri/secondo medi 15 d'acqua, per un volume massimo annuo derivabile di 450.000 metri cubi, da estrarre da falde sotterranee profonde a mezzo di due pozzi di cui uno di recente realizzazione ed ubicati in Comune di Sandigliano (foglio n. 2, particelle n. 242 e 33), ad uso produzione di beni e servizi, civile e potabile, (omissis). Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere

dal 10 agosto 1999, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii. e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., per anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto e relativo alla frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione stessa e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione dell'importo base previsto per l'uso produzione di beni e servizi e rapportato alla quota parte relativa al pozzo esistente (7,5 litri/secondo), più il triplo dell'importo base previsto per l'uso produzione di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, rapportato alla quota parte relativa al nuovo pozzo (7,5 litri/secondo), più il minimo ammesso per l'uso potabile e per portate medio annue inferiori a 0,1 litri/secondo. (omissis). Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Di dare atto che il canone demaniale dovuto a decorrere dalla data del presente provvedimento ed afferente la derivazione d'acqua non avente carattere preferenziale, è stato determinato applicando in parte la triplicazione dell'importo base, ai sensi dell'art. 23 comma 3 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 e successivamente confermato dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Di prendere atto, altresì, che a decorrere dal 1 gennaio 2010, secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la triplicazione dell'importo base da assumersi per il calcolo del canone demaniale annuo dovuto e relativa all'uso di produzione di beni e servizi, prevista ai sensi e per gli effetti del comma 1, dello stesso art. 8 del D.P.G.R. n. 15/R/2004, verrà applicata sull'intera portata media derivabile da entrambi i pozzi (15 litri/secondo), fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.787 di Rep. in data 28 settembre 2006

Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 8 ottobre 2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Ordinanza n 50.385/G-I-3-291BI - Istanza in data 27 dicembre 2006 della Ditta "Sviluppo Biella Srl" per autorizzazione alla ricerca e successiva concessione di piccola derivazione d'acqua in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua riservata al consumo umano, previa terebrazione nuovo pozzo in Comune di Biella, ad uso produzione di beni e servizi e civile

Il Dirigente del Settore

Vista l'istanza datata 27 dicembre 2006, presentata e registrata in data 27 dicembre 2007, al n. 67.189 di protocollo generale, con la quale la Ditta "Sviluppo Biella Srl", con sede in Galliate (NO), ha chiesto il rilascio della autorizzazione alla ricerca per terebrazione numero un pozzo con profondità massima di metri 100, in Comune di Biella (foglio n. 67, particella n. 51) e successiva concessione d'uso dell'acqua rinvenuta prevista dall'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. in deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua pubblica riservata al consumo umano dall'articolo 4, comma 1 della L.R. n. 22/96 e ss.mm.ii., per estrazione di litri al secondo massimi 5, litri al secondo medi 0,95 e di un volume massimo annuo derivabile di 30.000 metri cubi d'acqua da falde sotterranee profonde, ad uso produzione di beni e servizi e civile, senza restituzione apprezzabile;

Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775 e la L. 5 gennaio 1994, n. 36 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successiva 7 aprile 2003, n. 6;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

ordina

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

1. che la domanda datata 27 dicembre 2006 presentata dalla Ditta "Sviluppo Biella Srl" sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 24 ottobre 2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta,

all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Biella, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (www.regione.piemonte.it).

4. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 11 dicembre 2007, con ritrovo alle ore 9:30 presso il Servizio provinciale Risorse idriche (ufficio n. 127 - 1° piano). Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'Arpa Piemonte di Biella, al "Comando Militare Regione Nord - Sezione Infrastrutture/Alloggi" di Torino, all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellesse -Vercellese - Casalese" di Vercelli, al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato ed al Comune di Biella, oltre che alla Ditta richiedente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alla Regione Piemonte - Servizio Tutela Beni Ambientali, alla Comunità Montana "Valle del Cervo - La Bursch" di Andorno Micca ed alla A.S.L. competente.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

* l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

* l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

* l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

* il Funzionario responsabile del procedimento è il Dr. Marco Pozzato;

* il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concor-

renti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via ordinaria la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui allo stesso regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire relativamente alle opere della derivazione, se necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 17 ottobre 2007

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 460 del 25/09/2007 Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione Auser Volontariato di Savigliano

Il Responsabile del Centro di Costo

(omissis)

determina

- di iscrivere l'associazione "Auser Volontariato di Savigliano", con sede legale ed operativa in Via Tapparelli d'Azeglio n. 3 - 12038 Savigliano, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione " socio assistenziale".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche sociale e volontariato
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione G.P. n. 379 dell'11 settembre 2007. Progetto di coltivazione di cava "Capitto" nel Comune di Govone (CN). Proponente: Bosca Giuseppe, legale rappresentante della Ditta Beton Bosca s.r.l., Via C. Pavese 26 - Santo Stefano Belbo (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 15 Marzo 2007 e del 24 Luglio 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava "Capitto" nel Comune di Govone, presentato dalla Ditta Beton Bosca s.r.l., Via C. Pavese 26 - Santo Stefano Belbo (CN), in quanto l'intervento estrattivo in progetto, che riguarda un'area già in passato interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti sulle componenti ambientali interferite e consentirà -a recupero ultimato- un raccordo morfologico con l'intorno.

3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Siano mantenuti i capisaldi quotati posizionati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dell'attività.

b. Entro il 31 ottobre di ogni anno il proponente è tenuto a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo.

c. Per tutta la durata dell'intervento dovrà essere mantenuto in efficienza il piezometro P1 installato all'interno dell'area di cava e dovrà essere allestito un piano di monitoraggio che preveda la misurazione, con cadenza trimestrale, del livello piezometrico della falda nei punti già oggetto di misure nei precedenti rilevamenti (il piezometro P1, il pozzo denominato "Orto" ed i laghetti "Capitto"). I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi unitamente a quanto richiesto al precedente punto b.

d. Al fine di limitare le aree di scopertura e consentire la progressiva realizzazione degli interventi di recupero ambientale, la coltivazione sia suddivisa in due strisce successive parallele, con asse longitudinale da nord-est a sud-ovest ed avanzamento da nord-ovest verso sud-est.

e. Preliminarmente alla coltivazione della prima striscia, venga realizzata la pista provvisoria, alternativa all'attuale strada interpoderale, al fine di garantire l'accessibilità ai fondi posti oltre l'area di cava.

f. Al termine della coltivazione dovrà essere ripristinata la strada interpoderale nella posizione origi-

naria, alla quota ribassata a seguito dell'intervento estrattivo.

g. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.

h. Le scarpate risultanti dall'attività estrattiva nell'area, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.

i. Il materiale sterile derivante dalla coltivazione del giacimento dovrà essere riutilizzato all'interno dell'area di cava, nelle operazioni di riprofilatura delle scarpate residue.

j. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.

k. Tutte le canalette in terra dovranno essere prontamente inerbite mediante idoneo miscuglio erbaceo.

l. Il cordolo perimetrale in terra, previsto al fine di compartimentare l'area di cava rispetto alle acque superficiali provenienti dai fondi contigui, dovrà essere prontamente adeguato con il progredire della coltivazione; sul medesimo dovranno inoltre essere immediatamente realizzati gli interventi di inerbimento progettati.

m. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.

n. In fase di stoccaggio provvisorio, in attesa del successivo utilizzo durante le operazioni di recupero ambientale, il proponente dovrà avere cura di mantenere separati i cumuli di terreno vegetale dal materiale di sfido derivante dalle operazioni di scavo, come previsto negli elaborati progettuali presentati.

o. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, dovranno essere dotati al piede di una apposita canaletta perimetrale, opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.

p. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno avvenire il più possibile in stretta successione temporale, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sulle scarpate residue e sul fondo scavo e limitare quindi la fase di stoccaggio.

q. Al fine di consentire il processo di recupero del sito al termine dell'attività estrattiva, incrementandone le valenze ecologico-naturalistiche, nonché garantire un adeguato reinserimento dell'area nell'intorno al termine dell'intervento estrattivo, dovrà essere evitata la realizzazione di impianti regolari in fase di costituzione del soprassuolo arboreo-arbustivo progettato, al quale dovrà invece essere conferito un aspetto il più naturaliforme possibile, mediante il rispetto di un sesto di impianto irregolare.

r. Le radure erbacee che si prevede di lasciare sul fondo scavo, dovranno essere opportunamente inter-

vallate da impianto di collettivi arboreo-arbustivi plurispecifici e non dovranno invece essere continue come illustrato negli elaborati cartografici integrativi presentati.

s. L'uso delle talee previste in progetto dovrà essere limitato alle sole zone di scarpata, mentre sulle rimanenti aree si dovrà ricorrere all'impiego di piante radicate.

t. Per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

u. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

v. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei servizi del 15 marzo 2007 e del 24 Luglio 2007, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

a. parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 17 luglio 2007 dall'Ing. Chiara Vailati a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i. Detto parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

b. parere favorevole espresso in Conferenza, senza prescrizione alcuna, da parte del rappresentante del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., nonché ai sensi della L.R. 44/2000 e s.m.i.;

c. parere favorevole espresso dal Comune di Govone ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. con nota prot. n. 2234 del 12 luglio, pervenuta agli atti della Conferenza ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).

5. Di considerare acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso dell'ASL18 Direzione Dipartimentale di Alba in quanto, pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

6. Di considerare inoltre acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso del Settore regionale Pianificazione e Difesa del Suolo in quanto, pur essendo stato regolarmente convocato, non ha espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà,

7. Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Govone, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente

punto 7, al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciati:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, di cui al già citato punto 4.

12. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo-Settore VIA- Via M. D'Azeglio 4, Cuneo.

14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

15. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura VIA del progetto di polo estrattivo Balma Oro Cava Rocca del Toro in comune di Bagnolo Piemonte. Proponente Balma Oro s.r.l. Via Bagnolo n. 78/A Barge (CN). Giudizio di compatibilità ambientale ex art. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 08 febbraio 2007 e del 17 Luglio 2007., specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.

2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione polo estrattivo "Balma Oro" cava Rocca del Toro, da realizzare nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Società Balma Oro s.r.l., Via Bagnolo n. 78/A, Barge (CN), in quanto l'attività estrattiva in progetto, che incide su di un'area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) con riferimento alla zona di raccordo tra il ciglio di cava e l'intorno indisturbato, sia in corrispondenza del fronte principale, sia dei fronti laterali, a completamento dell'intervento di posa di reti metal-

liche e geostuoie e dell'idrosemina previste, dovranno essere messi a dimora esemplari di specie arbustive, quali: *Alnus viridis*, *Sorbus aucuparia*, *Betula pendula* e *Salix caprea*. Tali interventi (idrosemia e formazione del soprassuolo arboreo-arbustivo) dovranno essere completati entro la prima stagione utile successiva all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, al fine di garantire un corretto reinserimento del sito di cava nell'intorno indisturbato;

b) per quanto possibile dovranno essere scrupolosamente rispettate le tempistiche previste nel cronoprogramma, relativamente sia alla coltivazione, sia ai conseguenti lavori di recupero ambientale. In particolare entro 12 mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale e comunque prima dell'inizio della coltivazione del primo gradone, dovranno essere portati a termine gli interventi di sistemazione morfologica, riprofilatura con inclinazione di 30° del pendio a monte del fronte principale, realizzazione del cordolo in blocchi progettato a valle della strada di quota 1260 m. s.l.m., consolidamento mediante rete metallica e geostuoia e rivegetazione (idrosemia e messa a dimora di arbusti e talee) di tutte le scarpate di raccordo tra i fronti di cava (principale e laterale) ed il versante indisturbato;

c) contestualmente alla realizzazione del gradone a quota 1242 m. s.l.m. dovrà essere progressivamente eseguito il sistema progettato per l'intercettazione delle acque di dilavamento provenienti dal versante a monte del fronte principale (canaletta sul gradone, tratto di raccordo con l'immissione nel Rio Infernotto e trincea filtrante descritta in progetto);

d) l'intero sistema di regimazione delle acque superficiali dovrà essere prontamente adeguato con il procedere dei ribassi successivi del piazzale di cava e mantenuto in perfetta efficienza per tutta la durata dell'intervento;

e) tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione a carico delle aree marginali e delle zone di contorno, che si creeranno gradualmente con l'avanzare della coltivazione, dovranno essere realizzati nel più breve tempo possibile. In particolare sui fronti laterali che verranno a definirsi dovranno essere realizzati, in stretta successione con le operazioni di estrazione della pietra, gli interventi di riprofilatura, la sistemazione con rete metallica e geostuoia e l'inerbimento con idrosemina in analogia a quanto previsto in progetto per il fronte principale;

f) il recupero dei gradoni dovrà essere portato a termine prima del successivo ribasso; il riporto dei gradoni dovrà essere realizzato secondo le modalità di progetto, con uno strato di materiale lapideo sul quale sarà steso il terreno vegetale, con uno spessore di almeno 40-50 cm; il gradone dovrà avere inclinazione verso monte per scaricare la acque in direzione della canaletta;

g) tutti gli interventi di recupero ambientale dovranno essere finalizzati alla realizzazione di profili finali con andamento il più possibile naturale evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità; gli impianti delle specie arboree ed arbustive dovranno seguire un impianto irregolare in modo da conferire all'area un aspetto il più naturaliforme possibile;

h) al contempo dovranno essere previsti idonei accorgimenti per mitigare ulteriormente l'impatto visivo dei fronti emergenti dal piazzale di base (prevedendo sul piazzale riporti di terreno atti alla forma-

zione di una fascia arborea ed arbustiva di mascheramento al piede delle pareti rocciose coerente e integrata con gli ulteriori impianti effettuati sul piazzale; inoltre, relativamente alle zone della parete di roccia scoperte, dovranno essere previsti trattamenti superficiali di invecchiamento;

i) tutte le scarpate e le aree non interessate dal passaggio dei mezzi, risultanti dall'apertura del nuovo tracciato della Strada Balma Oro, dovranno essere recuperate mediante opportuni interventi di idrosemina e messa a dimora di talee ed arbusti, e posa di geostuoia sulle scarpate in riporto nei tratti senza muro di sostegno entro un mese dall'impostazione del tracciato. Dovranno inoltre essere prontamente realizzati in corrispondenza delle criticità puntuali legate ad eventuali instabilità adeguati interventi di ingegneria naturalistica, con specifica funzione di consolidamento e sostegno.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritti nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 08 febbraio 2007 e del 17 luglio 2007, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

* parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 17 luglio 2007 dall'Ing. Giuseppe Garelli a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

* parere igienico-sanitario espresso in senso positivo da parte del rappresentante dell'ASL 17, in sede di 1^a Conferenza dei Servizi;

* parere tecnico favorevole formalizzato, senza prescrizione alcuna, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., dal Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattive con nota n. 7232 del 05.07.2007 e ribadito nella Conferenza del 17 luglio 2007 da parte del rappresentante del Settore regionale medesimo;

* parere favorevole espresso nella Conferenza del 17 luglio 2007 da parte del rappresentante del Comune di Bagnolo Piemonte circa il rilascio dell'autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., subordinatamente all'obbligo per il proponente di realizzare la pista di accesso contestualmente all'inizio dell'attività di cava;

* parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. da parte del Corpo Forestale dello Stato e formalizzato con nota prot. n. 7980 del 4 luglio 2007, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliate nella nota medesima, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.1).

* parere favorevole alla realizzazione dell'intervento espresso ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 da parte del Settore regionale Gestione Beni Ambientali e formalizzato con nota prot. n. 23324/19.20 del 13 luglio 2007, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliate nella nota medesima, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n.2).

5. Di considerare acquisito l'assenso della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto in quanto,

pur essendo stata regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di considerare inoltre acquisito, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso del Settore regionale Pianificazione e Difesa del Suolo in quanto, pur essendo stato regolarmente convocato, non ha espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà,

7. Di rinviare la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell'intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

8. Di rinviare altresì la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dal presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato dettagliato nella già citata nota prot. n. 4210 del 04.04.2007 (Allegato n.1).

9. Di subordinare l'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 6, al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.," allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al predetto punto 6, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

11. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

12. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 4, 5, e 6, sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3., nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, elencate al già citato punto 4.

13. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

14. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo-Settore VIA- Via M. D'Azeglio 4, Cuneo.

15. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

18. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

19. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1687 del 25.8.2007

Il Dirigente

Vista la domanda in data 08.02.2007 della Società agricola Beonesio con sede in Saluzzo, C.so Roma n. 27, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5921 in Comune di Scarnafigi per moduli 0,45 ad uso agricolo (antibrina) e moduli massimi 0,25 e medi 0,02 ad uso agricolo (irriguo);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 2792;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Scarnafigi, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Scarnafigi, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Scarnafigi; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Scarnafigi 12030 Scarnafigi

Alla Società agricola Beonesio - Corso Roma, 27 12037 Saluzzo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 26.11.2007 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Scarnafigi; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Scarnafigi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 23 agosto 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1692 del Consorzio Irriguo Pianmezzano in Comune di Farigliano

Il Dirigente

Vista l'istanza 26.03.2007 del Consorzio Irriguo Pianmezzano con sede in Farigliano - Piazza Vittorio Emanuele n. 23/bis, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Tanaro in Comune di Farigliano una quantità d'acqua di mod. max 1 (l/s 100) e medi 0,0411 (l/s 4,11) ad uso agricolo (irrigazione);

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con nota n. 36104 in data 2.07.2007;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Farigliano per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Farigliano, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Farigliano; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA 12100 Cuneo

Al Comando Territoriale Nord - Corso Vinzaglio n. 6 Torino

Al sig. Sindaco del Comune di (Racc. A.R.) 12020 Farigliano

Al Consorzio Irriguo Pianmezzano - Piazza Vittorio Emanuele n. 23 bis (Racc. A.R.) 12020 Farigliano

La Ditta richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art. 11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 15 novembre 2007 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Municipio di Farigliano.

Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Farigliano restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la do-

manda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 10, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvagno Tiziana.

Cuneo, 31 agosto 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1701 del 19.9.2007

Il Dirigente

Vista la domanda in data 13.06.2007 dell'Azienda Agricola Ghigo Riccardo con sede in Scarnafigi, Strada Fornasasso, 2 per ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5953 in Comune di Scarnafigi da uso domestico ad uso agricolo (irrigazione) per moduli massimi 0,04 e moduli medi 0,01;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 - con prot. n. 3644;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Scarnafigi, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Scarnafigi, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Scarnafigi potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord Torino

Al Sindaco del Comune di Scarnafigi 12030 Scarnafigi

All'Azienda agricola Ghigo Riccardo - Strada Fornasasso, 2 - 12030 Scarnafigi

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 26.11.2007 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Scarnafigi alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Scarnafigi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 19 settembre 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 304 del 10 luglio 2007. Esito di procedura VIA del progetto di cava Tetti Chiaramelli Cascina Casali localizzato nel comune di Cervere in località Tetti Chiaramelli Cascina Casali. Proponente Società S.P.E.S. s.r.l. (dal 16 dicembre 2005 Beton S.p.A. con sede in Villafalletto Via Pignolo 1) Giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 30 novembre 2006 e del 26 giugno 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse, parte integrante della presente Deliberazione;

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di cava "Tetti Chiaramelli Cascina Casali", localizzato nel Comune di Cervere in Località Tetti Chiaramelli, Cascina Casali, presentato da parte della Società S.P.E.S. s.r.l. - sezione

pietrisco e sabbia - con sede legale in Alba Regione Persi (dal 16 dicembre 2005 Beton S.p.A. con sede in Villafalletto, Via Pignolo 1), in quanto l'intervento estrattivo in progetto non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali intereferte.

3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Entro il 31 ottobre di ogni anno la ditta proponente è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi un aggiornamento del piano topografico della cava (planimetria e sezioni in scala opportuna, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo); contestualmente dovrà essere presentata una nota tecnica che illustri lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nell'anno precedente ed una previsione circa gli interventi da realizzare nel corso dell'anno successivo. In particolare dovranno essere specificate le quantità di materiale estratto e le volumetrie di materiale di riporto messo in opera suddividendo tra sterile e terreno vegetale precedentemente accantonato.

b. Dovrà essere evitato l'accumulo, anche temporaneo, del terreno vegetale di scotico e dei materiali inerti nelle aree sottostanti i cavi delle linee elettrica e telefonica esistenti.

c. La coltivazione non sia spinta al di sotto della quota limite indicata in progetto, e sia comunque garantito un franco non inferiore ad 1 metro al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica.

d. Dovrà essere allestito un piano di monitoraggio del livello piezometrico della falda che preveda la misurazione con frequenza mensile e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici, del livello freatico all'interno dei piezometri installati dalla Ditta in fase di progettazione, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento. I dati raccolti dovranno essere trasmessi ogni sei mesi al Comune di Cervere ed alla Provincia di Cuneo; comunque, nel caso il monitoraggio rilevi la presenza di fenomeni anomali dovrà esserne data tempestiva comunicazione.

e. I lavori di scotico e le operazioni di estrazione del materiale dovranno avvenire in stretta successione temporale dovando le fasi individuate in progetto, al fine di consentire una rapida ricollocazione del terreno vegetale sulle scarpate e sul piazzale, limitare la fase di stoccaggio e ridurre l'estensione delle superfici scoperte.

f. Le scarpate risultanti dall'attività estrattiva nell'area, al termine della coltivazione mineraria e del riporto di terreno, dovranno avere inclinazione non superiore a 20° sessagesimali.

g. Sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto.

h. Le pareti delle canalette previste in progetto per la regimazione delle acque meteoriche dovranno essere inerbite mediante la semina di un idoneo miscuglio erbaceo.

i. Dovrà essere garantito, sia in fase di coltivazione che a recupero ambientale avvenuto, l'approvvigionamento idrico dei fondi limitrofi all'area di intervento.

j. Il terreno vegetale stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale, dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento; dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.

k. I cumuli di materiale stoccato provvisoriamente in attesa del successivo riutilizzo nella fase di recupero ambientale, dovranno essere dotati al piede di una apposita canaletta perimetrale opportunamente raccordata con il sistema di raccolta delle acque meteoriche progettato per l'intera area di cava.

l. Entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione comunale dovrà essere posta in opera la recinzione antipolvere e antirumore prevista lungo la strada di accesso alla Cascina Casali ed entro la prima stagione vegetativa utile dovrà essere completata la fascia di protezione, mediante la messa a dimora del filare arboreo-arbustivo così come progettato.

m. Al termine della coltivazione di ciascuna delle fasi individuate nel progetto, sulle porzioni di cava che raggiungono l'assetto definitivo, vengano immediatamente realizzati tutti gli interventi di preparazione al successivo riutilizzo agricolo dell'area. In particolare si dovrà procedere alla stesa del substrato vegetale, alla corretta risagomatura e alla semina di un idoneo miscuglio erbaceo al fine di costituire una copertura polifita, con funzione di protezione temporanea del suolo, in attesa del definitivo recupero agricolo.

n. L'inerbimento delle scarpate perimetrali di neoformazione dovrà essere realizzato mediante adeguate tecniche di idrosemina.

o. Al fine di consentire un corretto reinserimento del sito di cava nell'intorno indisturbato nel più breve tempo possibile, tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione, secondo le tipologie dettagliate in progetto, a carico delle aree marginali e delle scarpate dovranno essere prontamente iniziati al completamento della coltivazione di ciascuna fase prevista in progetto.

p. L'utilizzo di materiale fine (limi di lavorazione) da incorporare allo strato di top soil derivante dalle operazioni di scotico del sito oggetto di intervento, al fine di riequilibrare le frazioni grossolane presenti e creare quindi un substrato adeguato alla tipologia di recupero ambientale progettato, non dovrà superare il 20% del totale. Inoltre dovrà essere prevista una opportuna miscelazione con il materiale di origine autoctona (terreno vegetale), per garantire condizioni di granulometria adeguate all'utilizzo agricolo previsto al termine della coltivazione.

q. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi previsti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

4. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Confe-

renze dei Servizi del 30.11.2006 e del 26.06.2007, conservati agli atti dell'Ente e precisamente:

- parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 26.06.2007 dall'ing. Giuseppe Garelli a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- parere favorevole ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., espresso dal Comune di Cervere con la riserva di formalizzare il relativo provvedimento di competenza oltre i termini della procedura di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, previa presentazione da parte della ditta proponente della seguente documentazione:

- a. disponibilità relativa ai mappali nn. 111 - 112 - 113 del Foglio n. 19 del N.C.T. del Comune di Cervere. Le aree in parola dovranno risultare in disponibilità della Beton S.p.A. per tutta la durata dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi di recupero ambientale e tale documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Cervere ed alla Provincia di Cuneo;

- b. nota tecnica volta a chiarire gli aspetti della valutazione di impatto acustico relativa ai ricettori Cascina Casali e Cascina Valentino ed evidenziati nel corso della Conferenza conclusiva da parte di ARPA Piemonte. Tale elaborato dovrà essere inviato al Comune di Cervere, all'ARPA Piemonte-Dipartimento provinciale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo.

- Parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cava espresso da parte della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive con nota prot. n. 6046 del 06.06.2007. Le prescrizioni contenute in detto parere sono integrate ed armonizzate all'interno dell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- parere favorevole espresso dall'ASL 17 nel corso della 1^a Conferenza dei Servizi, richiedendosi la segnalazione alla stessa di eventuali zone umide a seguito dei lavori di scavo.

5. Di considerare acquisito l'assenso della Telecom S.P.A. e Dell'Enel in quanto detti soggetti, regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di rinviare la formalizzazione dell'atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Cervere, sede dell'intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione e previa presentazione da parte della ditta proponente della seguente documentazione:

- a. disponibilità relativa ai mappali nn. 111 - 112 - 113 del Foglio n. 19 del N.C.T. del Comune di Cervere. Le aree in parola dovranno risultare in dispo-

nibilità della Beton S.p.A. per tutta la durata dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 e s.m.i. per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi di recupero ambientale e tale documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Cervere ed alla Provincia di Cuneo;

- b. nota tecnica volta a chiarire gli aspetti della valutazione di impatto acustico relativa ai ricettori Cascina Casali e Cascina Valentino ed evidenziati nel corso della Conferenza conclusiva da parte di ARPA Piemonte. Tale elaborato dovrà essere inviato al Comune di Cervere, all'ARPA Piemonte-Dipartimento provinciale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo.

7. Di subordinare l'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui al precedente punto 6, al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/78 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione di cui al predetto punto 6, costituisce atto di avvio del procedimento di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto.

10. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, elencate al già citato punto 4.

11. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.

12. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo Settore VIA - Via M. D'Azeglio 4, Cuneo.

13. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia,

ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

14. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

15. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

16. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

17. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegato, per farne parte integrante e sostanziale, l'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78".

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato (omissis)

Provincia di Novara

Domanda dalla Società Italvest S.r.l. per autorizzazione alla trivellazione di due pozzi in Comune di Trecate ad uso lavaggio di inerti e civile

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 15/05/2007 della Società Italvest Srl corredata dal progetto a firma Dott. Ing. Bruno Cipullo e Dott. Geol. Roberto Magnetti, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 2 pozzi entrambi della profondità di mt. 10 in Comune di Trecate nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 8 particelle n. 26, nonché la successiva derivazione d'acqua dallo stessi da utilizzarsi per uso lavaggio inerti e civile;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 3830 in data 09/08/2007;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 9451 in data 10/09/2007;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 15/05/2007 della Società Italvest Srl sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 25/10/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 25/10/2007, all'Albo Pretorio del Comune di Trecate e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - Cavallotti n. 31 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 20/11/2007 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Trecate.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

Domanda dell'Azienda Agricola La Fragola per autorizzazione alla trivellazione di un pozzo e successiva derivazione d'acqua in comune di Mezzomerico ad uso agricolo

Il Responsabile della Posizione Organizzativa

Vista la domanda in data 27/03/2007 dell'Azienda Agricola La Fragola corredata dal progetto a firma Dott. Geol. Mario Lolla, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di 1 pozzo della profondità di mt. 55,00 in Comune di Mezzomerico nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 11 particella n. 289, nonché la successiva derivazione d'acqua (1 lt/s.) dallo stesso da utilizzarsi per uso agricolo;

Considerato che l'Autorità di Bacino per il Po ha concesso il proprio assenso alla concessione in parola con nota n. 3832 in data 09/08/2007;

Considerato che la Regione Piemonte, Direzione Pianificazione Attività Estrattive, ha concesso il proprio nulla osta con nota n. 9370 in data 06/09/2007;

Vista la Legge Reg.le 13.04.1994 n. 5 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Vista la Legge Reg.le 30.04.1996 n. 22 - Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R datato 29/07/2003 di approvazione del Regolamento Regionale riportante la disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di ac-

qua pubblica (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n. 61);

ordina

La domanda in data 27/03/2007 dell'Azienda Agricola La Fragola sarà depositata unitamente agli atti progettuali presso il 3° Settore - Ambiente - Ecologia - Energia - C.so Cavallotti n. 31 - Novara, per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 25/10/2007 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa per un periodo di giorni quindici consecutivi a decorrere dal 25/10/2007, all'Albo Pretorio del Comune di Mezzomerico e viene inviata agli Enti interessati per l'eventuale intervento alla visita sopralluogo.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre il termine di quindici giorni, come sopra fissato, alla Provincia di Novara - 3° Settore - Cavallotti n. 31 - Novara, oppure alla Segreteria Comunale presso la quale viene affissa la presente ordinanza.

La visita locale di istruttoria (sopralluogo), di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R in data 29/07/2003, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 27/11/2007 alle ore 10,30 con ritrovo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mezzomerico sito in Via S. Maria, 12.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Novara

Determina n. 4090 del 28/08/2007 - T.u. 1775/33 e ll.rr. 5/94, 22/96 e 61/2000 e dprg n. 10/R del 29.07.03 Concessione di derivazione d'acqua da un pozzo nel Comune di Pogno ad uso produzione di beni e servizi e per l'alimentazione dell'impianto galvanico. Ditta: Dibidue s.r.l con sede in frazione Berzonno - via s. Lucia, 2 - nel comune di Pogno

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta Dibidue S.r.l. con sede in Pogno, (omissis), la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante il prelievo dal pozzo ubicato nel territorio del Comune di Pogno, foglio di mappa n. 3 particella catastale n. 1051, in misura di litri al secondo massimi 1,15 (uno/15) e di litri al secondo medi 0,16 (zeri/16) ad uso produzione di beni e servizi per l'alimentazione dell'impianto galvanico;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/08/2007 relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale (Allegato A);

di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determina, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte anticipatamente, di anno in anno, l'impor-

to di euro 1020,00 (Euro milleventi/00) corrispondente al canone annuo soggetto ad aggiornamento con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 20601

Art. 6 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione - La concessione e' accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Art. 7 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale di Novara da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 10 e 11.

Il Responsabile della posizione organizzativa
Giuseppe Grappone

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12643/2007: Domanda datata 20-11-2006 del Politecnico di Torino di trivellazione di un pozzo, in Comune di Torino, ad uso restituzione acque di raffreddamento impianto di climatizzazione

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12643/2007 del 9 ottobre 2007.

"Vista la domanda datata 20-11-2006 del Politecnico di Torino, con sede legale a Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, (omissis), intesa ad ottenere l'autorizzazione alla di trivellazione di un pozzo ad uso restituzione acque di raffreddamento impianto di climatizzazione, con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 30 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 5,15 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 162.000 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 45 metri; ad uso restituzione acque di raffreddamento impianto di climatizzazione; Comune ove é ubicata l'opera di restituzione: Torino, località Corso Duca degli Abruzzi n. 24. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2511 datata 8-5-2007 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004

n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda datata 20-11-2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Torino. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 4-12-2007 con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Servizio Scrivente in Torino - Via Valeggio n. 5; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Torino, Torino; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: Politecnico di Torino "omissis"

Torino, 9 ottobre 2007.

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12652/2007: Domanda datata 23-12-2006 dell'Azienda Agricola Vidotto Mario di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Trofarello ad uso irriguo senza restituzione

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12652/2007 del 9 ottobre 2007:

"Vista la domanda datata 23-12-2006 dell'Azienda Agricola Vidotto Mario con sede legale a Trofarello, Via Piave n. 43, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 20 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 4,85 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 76.692 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 60 metri; ad uso irriguo senza restituzione. Comune ove è ubicata l'opera di presa: Trofarello, località Suaglio. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 1496 datata 15-3-2007 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda datata 23-12-2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Trofarello e di Moncalieri. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 4-12-2007 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Trofarello; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non

oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Trofarello, Trofarello; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: Azienda Agricola Vidotto Mario, Trofarello" "omissis"

Torino, 9 ottobre 2007.

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 743-1000368 del 14/09/2007 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal T.Chisola, in Comune di Vinovo ad uso agricolo assentita a Ferrato Ubaldo. (A/1008)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Ferrato Ubaldo con sede in Via San Grato, 4 - Revello (CN), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chisola, in Comune di Vinovo ad uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno - agosto, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi gli 55 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 0,10 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 3240 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Vinovo, distinti in Catasto dal Foglio n. 22 Particelle nn. 62-118-119, aventi la superficie complessiva di Ha 9.46.63; (omissis) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 744-1000412 del 14/09/2007 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Torto, in Comune di Frossasco ad uso agricolo assentita a Martoglio Livia. (A/1013)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Signora Martoglio Livia con sede in Via Colomba, 4 - Frossasco ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Torto di Frossasco a uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo maggio - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi gli 30 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi i 20 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 3600 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Frossasco, distinti in Catasto dal Foglio n. 23 Particelle nn. 16-78-81-82, aventi la superficie complessiva di 1.15.12 Ha; (omissis) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 739-1000021 del 14/09/2007 Codice pratica: A/ 869 di rinnovo di licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, in Comune di Romano C.se ad uso agricolo assentita a Pavetto Francesco. (pos. n. 869) 3° rinnovo

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo all' Azienda Agricola Pavetto Francesco con sede in Via Ponte Chiusella, 61 - Romano Canavese ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, in Comune di Romano Canavese ad uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e imprejudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a

motore, in modo che la portata istantanea non superi i 12 l/s e la portata media continua di acqua attingita non superi i 1,7 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 18.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Romano Canavese, distinti in Catasto dal Foglio 4 Particelle nn. 1-3-7-8 e Foglio 5 Particelle nn. 6 -7, aventi la superficie complessiva di Ha 7.17.18; (omissis) e 4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 740-1000241 del 14/09/2007 - Codice pratica: A/917 - di rinnovo di licenza di attingimento d'acqua dal Rio di Nel, in Comune di Ceresole Reale ad uso civile assentita a Club Alpino Italiano di Ivrea. (pos. n. 917) 2° Rinnovo

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo al C.A.I. di Ivrea con sede in Via Jervis, 8 - 10015 Ivrea, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l'attingimento d'acqua dall'invaso A.E.M. sito sul Rio di Nel in Comune di Ceresole Reale ad uso igienico, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso civile.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attingita non superi 1,0 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 300.000 mc;

2) L'acqua dovrà servire esclusivamente per gli usi igienici del Rifugio Alpino "G. Jervis" sito in Comune di Ceresole Reale in località Piano di Nel; (omissis) e 4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 741-1000296 del 14/09/2007 - Codice pratica: A/968 - di rinnovo di licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiso-

la, in Comune di Cumiana ad uso agricolo assentita a Ruffinatto Luigi Ernesto. 1° Rinnovo

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. Ruffinatto Luigi Ernesto con sede in P.za Martiri 3 Aprile, 26 - Cumiana, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chisola, in Comune di Cumiana ad uso agricolo. La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo maggio-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 1,0 l/s e la portata media continua di acqua attingita non superi i 0,5 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 508 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Cumiana, distinti in Catasto dal Foglio n. 29 Particelle nn. 225-226, aventi la superficie complessiva di Ha 0.15.25; (omissis) 4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 742-1000325 del 14/09/2007 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Oraglio, in Comune di Rueglio ad uso domestico assentita a Scala Liliana. (A/998)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Signora Scala Liliana con sede in Via Verdaglio, 13 - Rueglio ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Oraglio, in Comune di Rueglio ad uso domestico. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile - settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi gli 0,80 l/s e la portata media di acqua attingita non superi i 0,50 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 200 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Rueglio, distinti

in Catasto dal Foglio n. 7 Particelle nn.135-136-137-145-146-147, aventi la superficie complessiva di Ha 0,4576; (omissis) e 4) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (omissis)"

Provincia di Torino

D.C.P. n. 973-912259 del 28/8/2007 - Completamento circoscrizione di Cerenasco. Collegamento tra la SP 138 di Virle e la SP 139 di Villafranca. Classificazione e presa in consegna anticipata

(omissis)

La Giunta Provinciale

delibera

1) di classificare la nuova bretella stradale di collegamento tra la SP 139 di Villafranca e la SP 138 di Virle strada extraurbana del tipo C2, dando atto che:

- la nuova infrastruttura sarà inserita nel catasto strade con il codice p138t01;
- il cippo 0 di inizio strada sia posizionato sulla rotatoria all'intersezione con la SP 139;
- la rotatoria in corrispondenza con la SP 139 sarà inserita nel catasto strade con il codice p138t01w01;
- la rotatoria in corrispondenza con la SP 138 sarà inserita nel catasto strade con il codice p138t01w02;

2) di autorizzare la presa in consegna anticipata dell'opera di cui al punto 1), ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554;

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi;

4) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 3), chiunque può presentare alla Giunta Provinciale, che deciderà in via definitiva, motivata opposizione avverso il presente provvedimento;

5) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza dei termini di cui al punto 4), ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

6) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanze, Tributi e Statistica;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Provincia di Torino

D.C.P. n. 678171 del 16/10/2007 - Declassificazione e dismissione di strade provinciali. classificazione e assunzione di strade comunali

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1) di declassificare e dismettere, per le motivazioni in premessa elencate, ai sotto elencati Comuni i seguenti tratti di strade provinciali e relative fasce di pertinenza, secondo le indicazioni dell'allegato A, depositato agli atti:

Banchette

S.P. 67 di Salerano dal Km. 0+000 al Km. 0+110 (confine con Salerano);

S.P. 69 di Quincinetto dal Km. 0+525 (aiuola spartitraffico compresa) al Km. 1+250 (confine con Salerano)

S.P. di collegamento tra la variante alla S.P. 69 e la S.P. 67 e rotatoria per la parte competente territorialmente;

Brandizzo

S.P. 39 di Rivarossa dal Km. 1+100 al Km. 1+400, compresa opera a scavalco della linea ferroviaria e della sede autostradale, denominata IN18 e viabilità di pertinenza.

Cafasse

Vecchio tracciato della S.P. 01 delle Valli di Lanzo dal Km. 26+500 circa, della nuova S.P. 01, al confine con il comune di Lanzo T.se;

Chiaverano

S.P. 221 di Andrate dal Km. 0+000 al Km. 1+075;

Cumiana

S.P. 193 della Colletta dir.1 dal Km. 2+500 al Km. 2+890

Cuorgnè

SSP. Ex S.S. 460 di Ceresole dal Km. 30+600 al Km. 31+780 (aiuola spartitraffico compresa);

S.P. 45 della Valle Sacra dal Km. 0+000 al Km. 0+585 (aiuola spartitraffico compresa);

Lanzo Torinese

Vecchio tracciato della S.P. 01 delle Valli di Lanzo dal Km. 27+580 circa, della nuova S.P. 01 al confine con il comune di Cafasse;

Macello

S.P. 159 di Macello dal Km. 4+849 al Km. 5+510;

Montanaro

S.P. 82 di Montalenghe dalla prog. Km. 4+170 (compresi reliquati di attestamento alla rotatoria) alla prog. Km. 6+953 (inizio svincolo);

S.P. 8201 di Montalenghe dalla prog. Km. 1+022 alla prog. Km. 1+413;

S.P. 86 di Vallo dalla prog. Km. 0+000 alla prog. Km. 3+305;

Ozegna

Vecchio tracciato della S.P. 222 di Castellamonte che si inserisce sulla nuova SP 222 al Km. 19+200

(aiuola spartitraffico della rotatoria compresa) e al Km.20+350 (intersezione con nuova S.P. 222);

Piscina

S.P. 196 di Piscina dal Km. 5+755 al Km. 6+538;

Rivalta di Torino

S.P. 6 di Pinerolo dal Km. 13+170 (confine comunale rotonda compresa) al Km. 13+690 (rotonda compresa) e pista direzionale verso Beinasco fino al confine comunale;

S.P. 6 di Pinerolo diramazione 4 dal Km. 0+520 al Km. 1+443;

S.P. 143 di Vinovo dal Km. 2+030 al Km. 4+580 (aiuola spartitraffico compresa) e tratto di reliquato vecchio tracciato;

S.P. 174 di Borgaretto dal Km. 0+000 al Km. 0+400 (aiuola spartitraffico compresa);

S.P. 175 del Doirone dal Km. 0+000 al Km. 0+120 e dal Km. 2+050 al Km. 2+630 (aiuola compresa);

S.P. 183 di Bruino dal Km. 0+025 (confine comunale) al Km. 2+550;

S.P. 183 di Bruino diramazione 1 dal Km. 0+110 (confine comunale) al Km. 0+970;

Salerano

S.P. 67 di Salerano dal Km. 0+110 (confine con Banchette) al Km. 1+300 (incrocio S.P. 69) ed esclusi i tratti occupati dai sedimi delle nuove viabilità;

S.P. 6701 di Salerano dal Km. 0+000 al Km. 0+670 (confine con Samone);

S.P. 69 di Quincinetto dal Km. 1+250 (confine con Banchette) al Km. 1+700 (confine con Samone)

che nel tratto compreso tra il Km. 1+370 (incrocio con SP 67) ed il Km. 1+700 corrisponde alla carreggiata destra;

S.P. di collegamento tra la variante alla S.P. 69 e la S.P. 67 e rotatoria per la parte competente territorialmente;

Samone

S.P. 6701 di Salerano dal Km. 0+670 al Km. 1+025;

S.P. 69 di Quincinetto dal Km. 1+700 (confine con Salerano-Samone) all'innesto con la nuova rotatoria al Km. 1+780 circa (nuova attestazione alla rotatoria compresa);

S.P. 69 di Quincinetto, carreggiata sinistra, dal Km. 1+370 (incrocio con SP 67) al Km. 1+700 (confine con Salerano-Samone);

San Benigno Canavese

S.P. 40 di San Giusto dal Km. 10+280 al Km. 11+520

S.P. 87 di Bosconero dal Km. 6+127 al Km. 6+840 compreso il nuovo tratto di S.P. dal Km. 6+840 al Km. 7+360 realizzato dalla SATTI S.p.a. (ora G.T.T. S.p.A.) per soppressione passaggio a livello e non ancora acquisito nel patrimonio provinciale;

Reliquato della S.P. 87 di Bosconero sotteso dalla Variante SATTI S.p.a (ora G.T.T. S.p.a.) con esclusione del sedime stradale e pertinenze fronte mappale distinto al Catasto Terreni al Fg. 31 n.45, oggetto di sdemanializzazione e cessione a terzi da parte del Servizio Patrimonio con deliberazione della G.P. del 17-07-07 prot. N. 814-758557/2007;

Tratti sottesi dalla rettifica dei raccordi curvilinei lungo la S.P. 87 di Bosconero dal Km. 1+900 al Km.

2+200, dal Km. 3+400 al Km. 3+850 e dal Km. 4+100 al Km. 4+300;

San Francesco al Campo

S.P. 1306 di Front dal Km. 0+000 al Km. 0+893;

S.P. 19 del Sedime dal Km. 3+000 al Km. 3+864;

San Maurizio Canavese

S.P. 1601 di San Maurizio dal Km. 0+000 al Km. 1+381

Reliquati strade provinciali a seguito della realizzazione pista di atterraggio aeroporto lungo la S.P. 10 dir.01 ai Km. 2+440, 2+560 e 3+910 e lungo la S.P. 16 al Km. 7+560;

Trofarello

S.S.P. 29 del Colle di Tenda dal Km. 14+723 al Km. 17+115 (aiuola spartitraffico compresa);

S.P. 125 di Revigliasco dal Km. 8+285 al Km. 9+885;

Verolengo

S.P. 9401 di San Sebastiano dal Km. 0+000 al Km. 0+836 (compresa aiuola spartitraffico di immissione in rotatoria);

S.P. 9402 di San Sebastiano dal Km. 0+836 (compresa aiuola spartitraffico di immissione in rotatoria) al Km. 1+246;

S.P. 95 di Verolengo dal Km. 0+000 al Km. 2+550;

Tracciato stradale della S.P. 91 del Boschetto dal Km. 4+720 al Km. 5+150 (confine comunale) privo di continuità a seguito della costruzione del nuovo cavalcavia autostradale-ferroviario;

2) di classificare e assumere al demanio provinciale, per le motivazioni in premessa indicate, i tratti stradali comunali secondo quanto indicato nell'elaborato denominato allegato A, di cui al punto1) e dalle indicazioni qui di seguito riportate:

Macello

* Nuova Circonvallazione di San Teodoro e di Via Maceratoi, per una lunghezza di m. 800 circa, classificandola come S.P. 158 diramazione 02 con le caratteristiche di tipo "C1" tratto di nuova realizzazione ed "F" la restante parte;

Trofarello

* Tratto di Via Leonardo da Vinci, per una lunghezza di m 380 circa, classificandola come SSP Ex S.S n. 29 del Colle di Cadibona diramazione 01" con le caratteristiche del tipo "C1";

3) di trasmettere a G.T.T. S.p.A. copia del presente provvedimento, in relazione ai tratti della SP 87 di cui al punto 1) declassificati e dimessi al Comune di San Benigno Canavese;

4) di dare atto che la dismissione dei tratti di strade provinciali e delle relative fasce di pertinenza, nonché l'assunzione dei tratti di strade comunali e delle relative fasce di pertinenza, viene effettuata nello stato di fatto in cui esse si trovano, precisando che, onde evitare inesattezze o lacune, sarà eseguito - in sede di redazione del verbale di consegna - un apposito sopralluogo dal personale tecnico al fine di confermare oppure determinare l'esatta estensione e l'individuazione delle progressive chilometriche delle strade oggetto di tali operazioni, i cui dati dovranno essere riportati nel verbale di consegna di cui ai punti successivi;

5) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Servizio Bilancio e Reporting al fine della registrazione nel Conto del Patrimonio della Provincia di Torino;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni interessati alle operazioni di cui in premessa, per i provvedimenti conseguenti;

7) di dare atto che - ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 86/1996 - il presente atto deve essere pubblicato presso l'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;

8) di dare atto, altresì, che in conformità a quanto prevede l'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 86/1996 - nei successivi trenta giorni, chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il presente provvedimento, precisando che sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante;

9) di trasmettere, tramite il Servizio Programmazione Viabilità, la presente deliberazione alla Regione Piemonte che provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21.11.1996, n. 86;

10) di trasmettere, a cura del Servizio Programmazione Viabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., n. 495/1992, copia della presente atto, entro un mese dalla pubblicazione nel B.U.R.- Piemonte, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvederà all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'art. 226 del Codice della Strada;

11) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto solo dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e che solo a partire dal suddetto giorno la titolarità delle strade e delle relative fasce di pertinenza, con tutti i diritti, doveri, responsabilità, obblighi, poteri e compiti da esse derivanti e previsti dal Codice della Strada per gli enti proprietari della strada;

12) di dare atto che il Dirigente del Servizio Programmazione Viabilità della Provincia di Torino provvederà alla sottoscrizione dei verbali di consegna dei tratti di strada di cui ai punti 1) e 2), con le eventuali modifiche e precisazioni a seguito dei sopralluoghi di cui al punto 4);

13) di dare atto che gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria derivanti dal p. 2 a carico della Provincia trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e Peg dei rispettivi anni di competenza;

14) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Provincia di Torino

D.C.P. n. 771832 del 16/10/2007 - Declassificazione e dismissione di tratti di strade provinciali nel territorio del Comune di Avigliana

(omissis)

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1) di declassificare e dismettere al Comune di Avigliana, per le ragioni sopra esposte, i seguenti tratti di strade provinciali e relative fasce di pertinenza, secondo le indicazioni dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

* S.S.P. 589 dei Laghi di Avigliana dal Km. 0+000 al Km. 3+960 (eccetto rotatoria intersezione con S.P. 190);

* S.P. 186 di Rosta dal Km. 7+100 (eccetto rotatoria di svincolo alla variante di Avigliana) al Km. 8+100 (incrocio con S.S.P. 589);

* S.P. 198/02 di Drubiaglio dal Km. 0+139 al Km. 0+870 (confine con Almese);

2) di dare atto che la dismissione dei tratti di strade provinciali e delle relative fasce di pertinenza, viene effettuata nello stato di fatto in cui esse si trovano, precisando che onde evitare inesattezze o lacune, potenzialmente presenti nelle stesse, sarà eseguito - in sede di redazione del "verbale di consegna" - un apposito sopralluogo dal personale tecnico al fine di confermare oppure determinare l'esatta estensione e l'individuazione delle progressive chilometriche delle strade oggetto di tali operazioni, i cui dati dovranno essere riportati nel verbale di consegna di cui ai punti successivi;

3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Servizio Bilancio e Reporting al fine della registrazione nel Conto del Patrimonio della Provincia di Torino;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune interessato alle operazioni di cui in premessa, per i provvedimenti conseguenti;

5) di dare atto che - ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 86/1996 - il presente atto deve essere pubblicato presso l'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;

6) di dare atto, altresì, che - in conformità a quanto prevede l'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 86/1996 - nei successivi trenta giorni, chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso il presente provvedimento, precisando che sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante;

7) di trasmettere, tramite il Servizio Programmazione Viabilità, la presente deliberazione alla Regione Piemonte che provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21.11.1996, n. 86;

8) di trasmettere, a cura del Servizio Programmazione Viabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., n. 495/1992, copia della presente atto, entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvederà all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'art. 226 del Codice della Strada;

9) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto solo dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che dunque solo a

partire dal suddetto giorno la titolarità delle strade e delle relative fasce di pertinenza - con tutti i diritti, doveri, responsabilità, obblighi, poteri e compiti da esse derivanti e previsti dal Codice della Strada per gli enti proprietari della strada.

10) di dare atto che il dirigente del Servizio Programmazione Viabilità della Provincia di Torino provvederà alla sottoscrizione del "verbale di consegna" - previsto dall'art. 4, comma 5, del D.p.r. n. 495/1992 - oggetto di dismissione o acquisizione - ai nuovi enti proprietari, in quanto trattasi di atto gestionale e che in caso di ritardo da parte dell'Ente che deve prendere in consegna la strada, si applicherà quanto disposto dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

11) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Settore Politiche del Lavoro e Formazione

Avviso pubblico - Bando provinciale "relativo alla presentazione delle proposte formative per la costituzione del catalogo provinciale dell'offerta formativa per la Formazione Continua Individuale - Anno 2007"

Avviso pubblico - Bando provinciale "relativo alla presentazione delle proposte formative per la costituzione del catalogo provinciale dell'offerta formativa per la Formazione Continua Individuale - Anno 2007" in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 1720 del 05/10/2007. Le domande redatte mediante apposita modulistica dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29/10/2007, presso l'Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola, via dell'Industria n. 25 - 28924 Baveno. L'avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito internet: www.lavorovco.it e la modulistica sarà disponibile sul medesimo sito.

Provincia di Vercelli

Determinazione n. 1573 del 23.03.2007. Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Strona in Comune di Valduggia assentita al Comune di Valduggia. Pratica n. 1621

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R al Comune di Valduggia con sede in Piazza Ferrari, 7 del Comune di Valduggia, il rinnovo della licenza di attingimento dal torrente Strona in Comune di Valduggia di lt/sec. 13,88 massimi d'acqua corrispondente ad un volume annuo di mc. 4.800 da utilizzare per l'irrigazione di attrezzature sportive, di cui alla determinazione n. 2045 del 08.05.2006.

(omissis)

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

Provincia di Vercelli

Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua da falda sotterranea in Comune di Vercelli per produzione beni e servizi assentita alla ditta Magazzini Generali dei Trafori S.p.A. con determinazione n. 4262 del 06.09.2007. Pratica n. 1709

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 25.07.2007, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Magazzini Generali dei Trafori S.p.A., con sede legale in Via Modestino, 3 del Comune di Milano e sede operativa in Via Padre Baranzato, 1 del Comune di Vercelli (omissis) la concessione in sanatoria di derivazione da falda sotterranea freatica, a mezzo di un pozzo, in Comune di Vercelli, di lt/sec. 0,4 massimi d'acqua cui corrisponde il volume annuo di metri cubi 6307 da utilizzare per produzione beni e servizi (lavaggio autovetture);

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

4) Di stabilire che il canone di concessione sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato alla Regione Piemonte, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1. gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di Euro 1020 (milleventi) pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R ed a termini della determinazione regionale n. 283 del 15.11.2006. Detto canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

5) Di prendere atto che sono stati corrisposti i canoni arretrati per l'utilizzo della derivazione per il periodo compreso dal 04.11.2005 al 31.12.2006, come risulta dal bonifico in data 04.10.2006.

6) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni late-

rali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 26 del 25.09.2007

(omissis)

Art. - 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

(omissis)

Provincia di Vercelli

Determinazione dirigenziale n. 4341 del 12.09.2007 - Licenza di attingimento d'acqua dal torrente Cervo in Comune di Buronzo per uso irriguo assentita alla ditta Cambieri Angelo, Lorenzo e Raffaele. Pratica n. 1619

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Cambieri Angelo, Lorenzo e Raffaele, con sede in cascina Valletta del Comune di Buronzo - (omissis) - il rinnovo della licenza, già oggetto della determinazione n. 5451 del 06.11.2006, per poter continuare ad attingere dal torrente Cervo in Comune di Buronzo la quantità d'acqua di lt/sec. 20,00 massimi e lt/sec. 1,58 medi, corrispondenti ad un volume annuo di mc. 50.000 da utilizzarsi per irrigare ettari 4.85.90 di terreni censiti a catasto nel foglio 22, mappali 134-135-137-138-139-231-232 del Comune di Buronzo.

(omissis)

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Risorse Territoriali
Giorgetta J. Liardo

Provincia di Vercelli

Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Strona di Guardabosone per uso produzione beni e servizi (di processo) assentita alla ditta Cartiera Ponte Strona s.r.l. con determinazione n. 4280 del 7/9/2007. Prat. n. 600

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Cartiera Ponte Strona s.r.l., con sede in Via Molino, 6 in Comune

di Guardabosone (VC) (omissis), il rinnovo della concessione, già oggetto del provvedimento D.D. n. 1389 del 26/01/1998, per poter continuare a derivare dal Torrente Strona in Comune di Guardabosone di l/s 175 massimi e l/s 100 medi, corrispondenti ad un volume annuo di 3.024.000 m3 d'acqua per uso produzione di beni e servizi (di processo), con restituzione in Comune di Guardabosone.

2) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01/02/2007 giorno successivo alla scadenza della precedente concessione assentita con provvedimento D.D. n. 1389 del 26/01/1998. L'esercizio dell'utenza continuerà ad essere subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare aggiuntivo n. 32485 del 16/09/1997 regolante la precedente concessione nonché nel disciplinare originale sottoscritto in data 01/09/1987, previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte.

3) Di stabilire che il canone dovrà essere corrisposto alla Regione Piemonte mediante versamento o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - Torino, oppure mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", codice ABI 07601, codice CAB 01000 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche". Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di Euro 14.994,00, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R ed ai termini della determinazione regionale n. 283 del 15/11/2006, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che dovrà essere esibita, al momento del ritiro del presente provvedimento, la ricevuta del pagamento di Euro 7.464,00 dovute per l'adeguamento dell'importo del deposito cauzionale, originariamente versato, in ragione degli avvenuti aggiornamenti del canone, così come previsto dall'art. 30, comma 11 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Risorse Territoriali

Regione Piemonte

Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico di Torino

Demanio idrico R.D.523/1904, L.R. 12/2004. Regolamento 14/R/2004. Concessione terreno demaniale in Comune di Ceresole Reale

Il Dirigente del Settore

Vista la richiesta presentata dai sigg. Costa Giovanni e Aimonetto Angela residenti in Pont C.se - via Montiglio 17, intesa ad ottenere la concessione di un terreno demaniale di mq. 558 in corrispondenza del Torrente Orco in Comune di Ceresole Reale, località Balma al fine della realizzazione di una pista per accesso a fondo privato;

Visto il R.D. 25/07/1904, n. 523;

Vista la L.R. 12/2004 ed il regolamento 14/R/2004;

avvisa

che la domanda di concessione e gli elaborati tecnici necessari per l'individuazione dell'area sono depositati presso il Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino, via Belfiore 23, Torino, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione nelle ore d'ufficio per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'albo pretorio del Comune di Ceresole Reale per quindici giorni consecutivi a decorrere dalle relative date di ricevimento.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Torino nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali, sarà assentita alla sigg. Costa Giovanni e Aimonetto Angela.

Il Dirigente del settore
Andrea Tealdi

Terna S.p.A. - Torino

Decreto di autorizzazione n. 239/EL-58/39/2007 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico - D.G. per l'Energia e le Risorse Minerarie, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - D.G. per la Difesa del Suolo, relativo alla costruzione e all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 132 kV "Biella Ovest - Biella Est" n. 528, nei Comuni di Biella e Ponderano (BI) - n. 239/EL-58/39/2007

Il Ministero dello Sviluppo economico
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
di concerto con

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Direzione generale per la difesa del suolo

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Gover-

no per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto l'articolo 1, comma 26 della suddetta legge in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle Attività produttive, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica;

Visti i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.

Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale, emanato in attuazione della citata legge n. 349/1986;

Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista l'istanza n. TEAOTTO-P2006000955 del 25/05/2006, acquisita al protocollo del Ministero dello sviluppo economico in data 29 maggio 2006 con il n. 009238, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. - Via Arno, 64 - 00198 Roma (omissis) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 132 kV "Biella Ovest - Biella Est", n. 528, nei Comuni di Biella e Ponderano (BI);

Vista la nota del 6 febbraio 2007, acquisita al protocollo del Ministero in data 19/02/2006 con il n. 0003063 con la quale Terna S.p.A. attesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro);

Considerato che il progetto in esame riguarda la realizzazione di una variante in cavo interrato, finalizzata alla risoluzione delle interferenze che si verranno a creare tra l'attuale sostegno n. 10 dell'esistente elettrodotto a 132 kV "Biella Ovest - Biella Est" n. 528, ed un palazzetto polifunzionale, facente parte di un vasto intervento urbanistico, individuato dal Piano Particolareggiato Esecutivo del Comune di Biella;

Considerato che le opere da autorizzare a Terna S.p.A. riguardano specificatamente l'interramento dell'elettrodotto in oggetto, nel tratto compreso tra i sostegni n. 7 e n. 11, tutto sviluppato nel Comune di Biella, mentre il Comune di Ponderano sarà interessato solo da demolizioni. La variante si diramerà, mediante un giunto, dall'esistente tratto già in cavo tra i sostegni n. 6 e n. 7 (località Masarone) e, dopo un percorso di circa 1,4 km, si collegherà alla S.E. di Biella Est. L'interramento permetterà la demolizione del corrispondente tratto di linea aerea, per una lunghezza di circa 1,2 km e 5 sostegni (dal n. 7 al n. 11) con smantellamento dei rispettivi basamenti e ripristino del terreno. Sarà inoltre recuperato, con bonifica dell'area, il tratto di linea interrata tra il nuovo giunto della variante ed il sostegno n. 7 (circa 150 m), nel Comune di Ponderano;

Considerato che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla necessità di risolvere l'interferenza dell'elettrodotto in oggetto rispetto alla realizzazione delle opere previste nel Piano Particolareggiato Esecutivo del comparto tra via Candelo e la Strada Tossi del Comune di Biella;

Considerato che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione ed il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

Considerato che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a procedura di V.I.A.;

Considerato che Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato che è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Biella e a quello del Comune di Ponderano l'avviso dell'avvio del procedimento ed è stata depositata, presso le suddette segreterie comunali, la relativa documentazione rispettivamente dal 29 maggio 2006 al 12 luglio 2006 e dal 29 maggio 2006 al 13 luglio 2006;

Considerato che, con raccomandate acquisite al protocollo del Ministero in data 8 giugno 2006 e 2 agosto 2006, è stata data comunicazione personale alle ditte interessate dell'avvio del procedimento e del deposito, presso la Segreteria del Comune di Biella e del Comune di Ponderano, della relativa documentazione;

Atteso che, a seguito delle notifiche individuali e della pubblicazione di cui sopra sono pervenute, entro i termini di legge, le osservazioni rispettivamente: dei sig.ri Piero Saredi e Fulvio Saredi - con nota acquisita al protocollo del Ministero in data 06/07/2006 con il n. 0011862 - e del sig. Sergio Pramaggiore - con nota acquisita al protocollo del Ministero in data 06/07/2006 con il n. 0011855 -;

Viste le controdeduzioni, formulate da Terna S.p.A., con nota acquisita al protocollo del Ministero in data 24 novembre 2006 con il n. 0019685, in risposta alle suddette osservazioni;

Vista la replica alle suddette controdeduzioni presentata dai sig.ri Piero e Fulvio Saredi, con nota acquisita al protocollo del Ministero in data 18 dicembre 2006 con il n. 0020920;

Considerato che, con nota n. 0015567 del 20 settembre 2006, il Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52 quater del DPR 327/2001;

Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 6 ottobre 2006 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0017859 del 25 ottobre 2006 a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota TEAOTTO/P2007000738 del 30 marzo 2007, acquisita al protocollo del Ministero in data 12 aprile 2007 con il n. 0006673, con la quale Terna S.p.A., a seguito di un approfondimento del progetto resosi necessario al fine di integrare il progetto di interrimento con le cantierizzazioni in corso, ha comunicato la necessità di procedere ad alcune modifiche al tracciato dell'elettrodotto in oggetto, comunicando altresì che tali modifiche non interessano fondi di altri proprietari rispetto a quelli per cui si è proceduto a dare avviso di avvio del procedimento ai sensi del DPR 327/2001 e s.m. e ha trasmesso la nuova planimetria catastale di progetto;

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0006773 del 13 aprile 2007, con cui, preso atto che le modifiche al tracciato presentate di

Terna S.p.A. riguardano modeste traslazioni del tracciato e non interessano fondi di nuovi proprietari, viene chiesto a Terna S.p.A. di inviare la nuova planimetria catastale aggiornata a tutte le Amministrazioni/Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

Vista la nota n. TEAOTTO/P2007000861 del 19 aprile 2007, acquisita al protocollo del Ministero in data 4 maggio 2007 con il n. 0007774, con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso, agli Enti e Amministrazioni individuati, gli elaborati grafici con le modifiche progettuali richieste;

Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni:

Considerato che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e s.m., quale parere favorevole o nulla osta;

Visto l'Atto di accettazione n. TEOTTO/P2007002061 del 24 settembre 2007, con il quale Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di servizi;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche:

Vista la delibera n. 11- 5087 del 15 gennaio 2007 con la quale la Giunta Regionale del Piemonte, sentiti gli enti territorialmente interessati, ha espresso la prescritta intesa, poi confermata con nota dirigenziale prot. n. 9203 del 26 luglio 2007;

Considerato che, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, il Comune di Biella ha confermato, con nota n. 30195 del 4 giugno 2007, la conformità dell'opera al Piano Particolareggiato approvato con deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 13-10447 del 22 settembre 2003;

Ritenuto, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

Visto l'articolo 6, comma 8 del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio potere medesimo;

Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo:

decreta

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la realizzazione, da parte di Terna S.p.A., di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 132 kV "Biella Ovest - Biella Est" n. 528, nei comuni di Biella e Ponderano (BI), finalizzata alla risoluzione delle interferenze che si verranno a creare tra l'attuale sostegno n. 10 dell'esistente elettrodotto a 132 kV "Biella Ovest - Biella Est" n. 528, ed un palazzetto polifunzionale in Comune di Biella, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nell'elaborato n. DV23528A1CAX00967 acquisito al protocollo del Ministero in data 12 aprile 2007 con il n. 0006673.

Articolo 2

1. Terna S.p.A., con sede in Roma alla Via Arno n. 64 (omissis) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere, nel Comune di Biella e nel Comune di Ponderano, in provincia di Biella, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di servizi allegato.

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, al Ministero delle infrastrutture, alla regione ed ai comuni interessati, mentre gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti devono essere inviati alle società proprietarie delle opere interferite.

Trascorsi trenta giorni dalla ricezione del progetto esecutivo da parte dei suddetti soggetti, la società proponente comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali osservazioni ricevute.

3. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

4. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

La società Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

5. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

7. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza la società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

La società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. n. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte che dovrà avvenire a cura e spese di Terna S.p.A.

Roma, 4 ottobre 2007.

Il Direttore generale per l'energia
e le risorse minerarie
Rosaria Romano

Il Direttore generale per la difesa del suolo
Mauro Luciani

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Torrazza Piemonte (Torino)

Avvio procedura di approvazione proposta di classificazione acustica comunale di Torrazza Piemonte- Variante n. 1, ai sensi della legge 447/95, l.r. 52/00 e della d.g.r. 85-3802/01

Visto l'articolo 7 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52

Si rende noto

che il Comune di Torrazza Piemonte ha avviato la procedura di approvazione della proposta di classificazione acustica comunale - Variante n. 1.

L'elaborato contenente la proposta di classificazione acustica è disponibile all'esame da parte del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal giorno 22/10/2007 al giorno 21/11/2007.

Dal 22/10/2007 decorreranno i termini per avanzare rilievi e proposte, ai sensi del comma 2, art. 7, della l.r. 52/00.

Torrazza Piemonte, 17 ottobre 2007

Responsabile Assetto Territorio
Maria Cristina Donati

Comune di Vicoforte (Cuneo)

Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. (L.R. n. 56 del 5-12-1977). Avvio del procedimento

Il Responsabile del Servizio

Visto l'art 17 della L.R. n. 56 del 5-12-1977 e s.m.i.

avvisa

Che a far data dal giorno 25/10/2007 viene avviata la procedura di approvazione della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Vicoforte.

La documentazione tecnica relativa alla variante parziale, adottata con delibera di C.C. n. 59 del 25/9/2007, è depositata presso l'Ufficio segreteria del Comune.

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti durante il seguente orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Vicoforte, 25 ottobre 2007

Il responsabile del servizio
Carlo Rocca

Regione Piemonte

Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino

Comunicazione di Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - L.R. 14/12/1998 n. 40 - Domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto di "Si-

stemazione torrente Cenischia ed affluenti a seguito dell'alluvione ottobre 2000 - interventi di riduzione del rischio legato al reticolo idrografico minore del concentrico di Venaus presentato dalla Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia" Indicazione categoria progettuale Tip. B1 13 - Pos. 42/ver/2007

In data 31.08.2007 l'Ing. Massimo Biroglio, in qualità di responsabile unico del procedimento nella Comunità Montana Valle Susa e Val Cenischia, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di " sistemazione torrente Cenischia ed affluenti a seguito dell'alluvione ottobre 2000 - Interventi di riduzione del rischio legato al reticolo idrografico minore del concentrico di Venaus (TO)" allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 40/1998.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti -Via Principe Amedeo 17- Torino dalle ore 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di Determinazione del Direttore Regionale alle Opere Pubbliche in data 19.09.2007 n. 1545, il Responsabile del Procedimento designato è l'Arch. Andrea Tealdi mentre il Responsabile dell'istruttoria cui rivolgersi per ogni informazione sullo stato del procedimento di che trattasi è l'Ing. Riccardo Crivellari, nella sede di Via Belfiore 23- 10125 Torino dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 011.432.4978, 011.432.3125.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

Il Responsabile del Settore
Andrea Tealdi

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comune di Dogliani - Lavori di pulizia taglio vegetazione Torrente Rea in Comune di Dogliani. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 15/10/2007 prot. 3621;

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Walter Bessone - Laura Giraudo

Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comune di Macra - Taglio ceduo corso d'acqua Torrente Maira in Comune di Macra. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 11/10/2007 prot. 2891;

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Walter Bessone - Laura Giraudo

Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Torino - Attraversamento aereo T. Bronda con linea elettrica a 0.380/0.220 kV in Comune di Pagno. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 01/10/2007 prot. 92;

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Luisa Piola

Telefono: 0171/321911 e-mail: luisa.piola@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Istruzione

L.R. 49/1985, art. 7 - Contributi straordinari a Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per i servizi di assistenza scolastica - A.S. 2007/2008 Comunicazione di avvio del procedimento (legge 241/1990 - L.R. 27/1994, artt. 12 e 13)

Data di avvio del procedimento: settembre 2007

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 31 dicembre 2007

Il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente regionale: Dr.ssa Anna di Aichelburg

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica:

Sigg. Gai Marilena (011 4326416), Piergiovanni Luigi (011 4326424), Longhitano Alfio (011 4326419), Amerio Enza (011 4326411)

Gli atti sono visionabili presso il Settore Istruzione, Via Meucci, 1- 3° Piano - Torino.

Il Dirigente
Anna di Aichelburg

Allegato

Provincia di Torino

1 C.I.M. Consorzio Intercomunale Mappano

2 C.I.S.A. Carmagnola

3 C.I.S.A. 12 Nichelino

4 C.I.S.A. Rivoli

5 C.I.S.S. - A.C. Caluso

6 C.I.S.S. Pinerolo

7 C.I.S.S.A. Pianezza

8 C.M. Val Chisone e Germanasca

9 C.M. Val Pellice

10 C.M. Val Sangone

11 Comune di Albiano d'Ivrea

12 Comune di Almese

13 Comune di Alpignano

14 Comune di Andezeno

15 Comune di Arignano

16 Comune di Bairo

17 Comune di Baldissero Canavese

18 Comune di Banchette

19 Comune di Barbania

20 Comune di Beinasco

21 Comune di Bibiana

22 Comune di Bollengo

23 Comune di Borgaro Torinese

24 Comune di Bosconero

25 Comune di Bruino

26 Comune di Busano

27 Comune di Cambiano

28 Comune di Candiolo

29 Comune di Caprie

30 Comune di Carignano

31 Comune di Carmagnola

32 Comune di Caselette

33 Comune di Caselle Torinese

34 Comune di Castellamonte

35 Comune di Castiglione Torinese

36 Comune di Chieri

37 Comune di Chivasso

38 Comune di Ciriè

39 Comune di Collegno

40 Comune di Colleretto Giacosa

41 Comune di Druento

42 Comune di Favria

43 Comune di Forno Canavese

44 Comune di Germagnano

45 Comune di Grugliasco

46 Comune di Ivrea

47 Comune di La Cassa

48 Comune di Leini

49 Comune di Lessolo

50 Comune di Locana

51 Comune di Lombardore

52 Comune di Loranze'

53 Comune di Luserna San Giovanni

54 Comune di Mathi

55 Comune di Moncalieri
 56 Comune di Montanaro
 57 Comune di Nichelino
 58 Comune di Nole
 59 Comune di Pavarolo
 60 Comune di Pecetto Torinese
 61 Comune di Pertusio
 62 Comune di Pianezza
 63 Comune di Pino Torinese
 64 Comune di Poirino
 65 Comune di Quagliuzzo
 66 Comune di Riva presso Chieri
 67 Comune di Rivalta di Torino
 68 Comune di Rivarolo Canavese
 69 Comune di Rivoli
 70 Comune di Robassomero
 71 Comune di Rubiana
 72 Comune di San Benigno Canavese
 73 Comune di San Francesco al Campo
 74 Comune di San Maurizio Canavese
 75 Comune di San Mauro Torinese
 76 Comune di Sant'Antonino
 77 Comune di Santena
 78 Comune di Settimo Torinese
 79 Comune di Sparone
 80 Comune di Torino
 81 Comune di Torre Pellice
 82 Comune di Trana
 83 Comune di Trofarello
 84 Comune di Vaie
 85 Comune di Valperga
 86 Comune di Vauda Canavese
 87 Comune di Venaria Reale
 88 Comune di Villanova Canavese
 89 Comune di Villar Perosa
 90 Comune di Villarbasse
 91 Comune di Vinovo
 92 Comune di Volpiano
 93 Comune di Volvera

Provincia di Vercelli

94 Comune di Borgo Vercelli
 95 Comune di Borgosesia
 96 Comune di Crescentino
 97 Comune di Gattinara
 98 Comune di Moncrivello
 99 Comune di Serravalle Sesia
 100 Comune di Valduggia
 101 Comune di Varallo
 102 Comune di Vercelli

Provincia di Novara

103 Unione di Comuni Basso Novarese
 104 C.I.S.S.A. - Castelletto Sopra Ticino

105 Comune di Arona
 106 Comune di Biandrate
 107 Comune di Bogogno
 108 Comune di Borgolavezzaro
 109 Comune di Borgomanero
 110 Comune di Briga Novarese
 111 Comune di Caltignaga
 112 Comune di Carpignano Sesia
 113 Comune di Casaleggio Novara
 114 Comune di Casalvolone
 115 Comune di Castelletto Sopra Ticino
 116 Comune di Cavaglietto
 117 Comune di Cavallirio
 118 Comune di Cureggio
 119 Comune di Fontaneto d'Agogna
 120 Comune di Galliate
 121 Comune di Gargallo
 122 Comune di Gattico
 123 Comune di Ghemme
 124 Comune di Gozzano
 125 Comune di Lesa
 126 Comune di Momo
 127 Comune di Novara
 128 Comune di Oleggio
 129 Comune di Oleggio Castello
 130 Comune di Pombia
 131 Comune di Romagnano Sesia
 132 Comune di San Maurizio d'Opaglio
 133 Comune di San Pietro Mosezzo
 134 Comune di Trecate
 135 Comune di Varallo Pombia

Provincia di Cuneo

136 Unione Colline Langa e Barolo
 137 C.M. Alta Langa - Bossolasco
 138 C.M. Valle Maira (Stroppo)
 139 C.M. Valli Mongia - Ceva
 140 Comune di Alba
 141 Comune di Bagnolo Piemonte
 142 Comune di Baldissero d'Alba
 143 Comune di Bastia Mondovì
 144 Comune di Beinette
 145 Comune di Bene Vagienna
 146 Comune di Bernezzo
 147 Comune di Borgo San Dalmazzo
 148 Comune di Boves
 149 Comune di Bra
 150 Comune di Brossasco
 151 Comune di Busca
 152 Comune di Canale
 153 Comune di Caraglio
 154 Comune di Caramagna Piemonte
 155 Comune di Carrù

156 Comune di Casalgrasso
157 Comune di Castagnito
158 Comune di Cavallermaggiore
159 Comune di Centallo
160 Comune di Ceresole d'Alba
161 Comune di Cervere
162 Comune di Ceva
163 Comune di Chiusa di Pesio
164 Comune di Cortemilia
165 Comune di Costigliole Saluzzo
166 Comune di Cuneo
167 Comune di Demonte
168 Comune di Envie
169 Comune di Farigliano
170 Comune di Fossano
171 Comune di Frabosa Sottana
172 Comune di Garessio
173 Comune di Genola
174 Comune di Govone
175 Comune di Guarene
176 Comune di Lagnasco
177 Comune di Lequio Tanaro
178 Comune di Magliano Alfieri
179 Comune di Magliano Alpi
180 Comune di Mango
181 Comune di Marene
182 Comune di Mondovì
183 Comune di Montà
184 Comune di Montaldo di Mondovì
185 Comune di Montanera
186 Comune di Monterosso Grana
187 Comune di Morozzo
188 Comune di Murello
189 Comune di Narzole
190 Comune di Neive
191 Comune di Niella Tanaro
192 Comune di Paesana
193 Comune di Peveragno
194 Comune di Pianfei
195 Comune di Piasco
196 Comune di Piobesi d'Alba
197 Comune di Piozzo
198 Comune di Priocca
199 Comune di Priola
200 Comune di Racconigi
201 Comune di Racconigi
202 Comune di Revello
203 Comune di Rifreddo
204 Comune di Rocca Cigliè
205 Comune di Roccasparvera
206 Comune di Rossana
207 Comune di Salmour

208 Comune di Saluzzo
209 Comune di San Michele Mondovì
210 Comune di Sanfrè
211 Comune di Sant'Albano Stura
212 Comune di Santo Stefano Belbo
213 Comune di Santo Stefano Roero
214 Comune di Savigliano
215 Comune di Sommariva del Bosco
216 Comune di Sommariva Perno
217 Comune di Tarantasca
218 Comune di Torre Mondovì
219 Comune di Treiso
220 Comune di Valdieri
221 Comune di Venasca
222 Comune di Verzuolo
223 Comune di Vignolo
224 Comune di Villafalletto
225 Comune di Villanova Mondovì
226 Comune di Villanova Solaro
227 Comune di Vottignasco

Provincia di Asti

227 Comune di Asti
228 C.I.S.A - Asti Sud Nizza Monferrato
229 Comune di San Damiano d'Asti
230 Comune di Tigliole

Provincia di Alessandria

231 C.M. Alta Valle Orba - Ponzzone
232 C.M. Suol d'Aleramo - Ponzzone
233 C.S.S. - Ovada
234 Comune di Arquata Scrivia
235 Comune di Casale Monferrato
236 Comune di Cassano Spinola
237 Comune di Gavazzana
238 Comune di Molare
239 Comune di Murisengo
240 Comune di Novi Ligure
241 Comune di S. Sebastiano Curone
242 Comune di Stazzano
243 Comune di Terruggia
244 Comune di Tortona
245 Comune di Valenza
246 Comune di Valmacca

Provincia di Biella

247 I.R.I.S. - Biella
248 C.M. Valle Mosso
249 C.M. Valle Sessera
250 CISSABO - Cossato
251 Comune di Andorno Micca
252 Comune di Biella
253 Comune di Brusnengo
254 Comune di Candelo
255 Comune di Coggiola

256 Comune di Cossato
257 Comune di Crevacuore
258 Comune di Masserano
259 Comune di Portula
260 Comune di Pray
261 Comune di Trivero
262 Comune di Valdengo

Provincia di Verbania

263 C.I.S.S. - Omegna
264 C.I.S.S. Ossola - Pallanzeno
265 C.S.S. - Verbania
266 Comune di Baceno
267 Comune di Baveno
268 Comune di Gravellona Toce
269 Comune di Mergozzo

MITTENTE

P_{ROT.N.}

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA



Aprire finalmente al pubblico la Reggia di Venaria Reale, uno dei più significativi esempi dell'architettura barocca internazionale del XVII e XVIII secolo. Dopo secoli di abbandono e grazie a una monumentale opera di restauro durata otto anni, la grande corte regale apre le sue porte con la mostra "La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea", in programma sino al mese di marzo 2008.

L'inaugurazione della Reggia rappresenta la tappa fondamentale del progetto di recupero architettonico e paesaggistico dell'intero patrimonio della Venaria Reale, la grande corte realizzata fra il XVII e il XVIII secolo dai più grandi architetti dell'epoca per essere luogo di caccia e di piacere dei sovrani.

Il progetto "La Venaria Reale" dal 1997 rappresenta uno tra i più rilevanti programmi di conservazione e valorizzazione di un bene culturale in Europa, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Piemonte, con il sostegno dell'Unione Europea, in collaborazione con la Provincia di Torino, i Comuni di Torino, Venaria Reale e Druento.

Il percorso di visita permanente della Reggia, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco con le altre residenze sabaude, si propone l'obiettivo di realizzare il punto di incontro fra ambienti di grande pregio architettonico e le testimonianze di arte, storia e magnificenza della dinastia sabauda, nei due secoli di formazione della Residenza.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisis
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Valeria Repaci
Redazione Carmen Cimicchi, Rosario Copia
Roberto Falco, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.